NOTARISTEFANI

Intorno alla condanna condizionale

1899

INTORNO

ALLA

CONDANNA CONDIZIONALE

PER

RAFFAELE DE NOTARISTEFANI

Estratto dalla *Rivista Penale*, vol. L, fascicoli III e VI.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1899

INTORNO ALLA CONDANNA CONDIZIONALE

1. Il germe del concetto della condanna condizionale à vagato in ogni tempo presso molti paesi, manifestandosi in forma d'istituti affini, dei quali si trovano le tracce più antiche nella *severa interlocutio* del diritto romano, nella *monitio canonica* del diritto ecclesiastico, nell' « admonition » dell'antica giurisprudenza francese.

Ma nel secolo XIV si rinvengono manifestazioni proprie dell'istituto. Bartolo insegna infatti, nel suo *Commentario* (l. 11, *non solum*, D. *de injur.*, 47, 10), che i giudici ecclesiastici aveano costume di venire a una specie di patto con gli accusati, che imploravano il loro perdono. I tribunali facevano loro remissione di tutte le pene temporali o spirituali, che avevano potuto incorrere sino al giorno della loro comparizione, a condizione che non ricadessero nelle stesse colpe. Se, al contrario, commettevano nuovi delitti, le pene prima pronunciate erano eseguite.

Non era questa d'altronde, dice il George [1], che una pratica non fondata sopra alcuna legge: poichè Bartolo tenta in un altro passo del suo commentario di giustificarne giuridicamente l'esistenza. Ed ecco la spiegazione che egli propone. Due situazioni (egli dice) si possono presentare. O il giudice à il potere di legiferare, come il legato del papa a Bologna, e quando userà del suo potere la sua decisione farà legge. Quindi il prevenuto, che cade in recidiva, sarà punito non a causa delle infrazioni anteriormente commesse, che sono state cancellate dall'assoluzione, ma per la sua disobbedienza al divieto, che gli avea fatto il

[1] *Du sursis conditionnel*, ecc., pag. 121; Paris '95.

giudice legislatore di non ricadere nella stessa colpa. Bartolo aggiunge « che in questo caso la pena della seconda infrazione era aggravata a causa dell'esistenza del primo delitto ». *Punitur enim*, egli dice, *secundum delictum gravius, propter praecedentia*. O il giudice, al contrario, non à il potere legislativo; allora egli non può raggiungere il suo scopo che esigendo dal prevenuto in seguito all'assoluzione il deposito di una somma di danaro, che sarà confiscata in caso di recidiva. Vi è così una vera obbligazione di diritto privato sostituita alla pena.

Altre tracce molto antiche dell'istituto pare si siano rinvenute in Ungheria. Ladislaus Fayer, dando conto nel *Bollettino dell'Unione internazionale di diritto penale* (vol. VI, pag. 313) del movimento della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina penale in Ungheria, così si esprime sull'argomento: « Da quasi cinque anni si è scoperto che le condanne condizionali nell'antico diritto ungherese erano frequentemente in uso e quindi sono state pubblicate una gran quantità di tali sentenze del 16°, 17° e 18° secolo. Oggi la condanna condizionale si considera nella letteratura ungherese non più come una istituzione nuova, che debba essere introdotta, ma come un'istituzione, che deve essere restituita alla vita giuridica ungherese. Si deve soltanto deplorare che la restituzione si faccia attendere così a lungo. »

2. Ma, a parte queste tracce, le quali dimostrano ancora una volta la verità dell'adagio *nil sub sole novi*, la vera origine dell'istituto in forma di legge si rinviene nella procedura introdotta fin dal '69 nel piccolo Stato americano del Massachusetts per la punizione dei giovani delinquenti, procedura che fu con tutti i suoi dettagli resa nota all'Europa dall'Aschrott e che è stata esattamente riferita in questa *Rivista* dal Molinari Tosatti[1].

I risultati favorevoli di questa procedura consigliarono di sperimentarne la estensione agli adulti della città di Boston[2].

---

[1] *Le brevi pene e la condanna condizionale* (*Riv. Pen.*, vol. XL, pagg. 24 e 113).

[2] Ecco la legge relativa:

« Probation officer in Boston. Statutes of '78, 198, § 1; '81, 118 (Publ. Statutes. Chapter 212, sez. 78 »):

« Il sindaco e i magistrati della città di Boston nomineranno ciascun anno nel mese di maggio, o quando avvenga una vacanza, un « probation officer » per la contea di Suffolh e lo potranno in qualunque tempo rimuovere dal posto.

» Questi riceverà adeguato stipendio dalla tesoreria municipale, secondo decreterà il Consiglio comunale.

» Il « probation officer » assisterà ai dibattimenti per affari criminali tenuti dalle Corti nella detta contea, investigherà sui fatti e sulle persone accusate o convinte di crimine o delitto e raccomanderà alle Corti di porre in esperimento quelle per le quali si può ragionevolmente sperare che si ravvedano senza essere punite.

» Egli avrà posto nell'ufficio del sovraintendente di polizia e sarà sottoposto al controllo generale di costui.

» Quando reputi opportuno che qualche persona posta in esperimento sia inviata fuori della provincia a spese della città, previa approvazione della proposta da parte del Consiglio comunale, lo farà sotto la direzione del sovraintendente di polizia, al quale ogni tre mesi renderà conto di tali spese. Dovrà, quanto più spesso gli è possibile, visitare i delinquenti posti in esperimento sopra sua proposta e dar loro l'assistenza e gli incoraggiamenti necessarî per evitare nuovi delitti.

» Ognuna di tali persone poste in esperimento potrà essere da lui arrestata previa approvazione del sovraintendente di polizia e senza altro mandato e tradotta di nuovo

3. In Inghilterra, già fin dal '79 vige il « Summary Jurisdiction Act » (42 e 43 Vict., c. 49 n[i] 4 e 5), in virtù del quale la Corte di giurisdizione sommaria, in luogo di applicare una delle pene comminate per i singoli reati, quando stimi che il reato, sebbene provato, sia nella specialità tanto lieve da non meritare la pena ordinaria o qualsiasi pena, all'infuori d'una soltanto nominale, à facoltà:

a) senza procedere a dichiarazione di colpabilità, di rimandare l'imputato, ordinandogli, in quanto lo creda conveniente, di risarcire i danni in somma non

---

dinanzi alla Corte, che procederà alla sentenza o prenderà qualunque altro provvedimento di legge che possa essere richiesto dal caso. »

Dai rapporti decennali ed annuali del Savage si rilevano gli effetti grandemente benefici dell'istituto. Le principali notizie statistiche furono anche riferite nella citata monografia del Molinari.

Con la seguente altra legge dell' '80 (« Probation officers in the other cities and towns in the Commonwhealth of Massachusetts. Statutes of '80, 129, 221; '81, 34, 118: Public Statutes, Chapter 212 »), l'istituto fu applicato a tutto lo Stato del Massachusetts:

« Sez. 74. I magistrati e gli eletti di ogni città, oltre quelli di Boston, possono istituire il « probation officer » e fissarne lo stipendio. Quando l'ufficio è stato istituito, l'« officer » sarà nominato dal sindaco e confermato dai magistrati o dagli eletti e conserverà il suo ufficio finchè non ne sia dagli stessi rimosso. Egli nell'esecuzione delle sue funzioni avrà i poteri di un ufficiale di polizia, e potrà anche essere un membro della polizia della città. Il messo comunale notificherà ai commissarî delle prigioni la nomina suddetta.

» Sez. 75. Questo funzionario investigherà con ogni cura sul carattere e sul delitto di ogni persona arrestata nella sua città per un reato, a fine di accertarsi se si possa ragionevolmente sperare che l'accusato si ravveda senz'essere punito e terrà esatto appunto dei risultati di tali investigazioni.

» Sez. 76. Se detto funzionario per le informazioni assunte si convince che nell'interesse della società e dell'accusato possa questi essere sottoposto a esperimento, lo raccomanderà alla Corte e la Corte permetterà che l'accusato sia posto in esperimento per il termine che reputerà più opportuno in vista del detto ravvedimento.

» Sez. 77. La persona così rilasciata sarà munita di un certificato, che indichi il termine della prova, e il « probation officer » prenderà nota di questo e della condotta tenuta durante l'esperimento. Tutte le note del « probation officer » saranno sempre comunicate al capo della polizia o al maresciallo della città.

» Sez. 79. Sarà speciale dovere di ogni « probation officer » di far noto alla Corte, se la persona accusata sia stata altra volta condannata.

» Sez. 80. Ogni « probation officer » comunicherà ogni mese al commissario delle prigioni il nome, l'età, il sesso e l'imputazione di ciascuna persona posta in esperimento sopra sua raccomandazione con quei particolari che possano essere richiesti anche sul risultato della prova terminata.

» Sez. 81. Nessuna delle precedenti disposizioni autorizza il « probation officer » a ingerirsi nelle funzioni degli ufficiali addetti alle visite per l'igiene e per la beneficenza, secondo le prescrizioni della legge relativa ai delinquenti minori. »

Con una quarta legge del 28 maggio '91 fu assicurata all'istituto una maggiore estensione. La facoltà di istituire gli uffici di prova fu mutata in obbligo per tutto lo Stato del Massachusetts. Entrata in vigore tal legge, non furono più pubblicate le relazioni annuali dei « probation officers ». Invece le relazioni dei commissari delle prigioni dello Stato contengono il risultato delle comunicazioni fatte dai singoli « officers ». Da tali relazioni per il periodo dal 1° ottobre '90 al 30 settembre '94, si rileva che la prova fu ammessa in 18,928 casi, di cui 13,983, ossia il 73,9 %, per ubbriachezza, 1080 per furti, 884 per percosse e vie di fatto, 410 per negligenza nella custodia della famiglia, 398 per disturbo della quiete pubblica, ecc. Delle persone sottoposte alla prova, il 12.9 % erano delinquenti dai 10 ai 18 anni, il 19.6 % dai 19 ai 25 anni, il 67.2 % maggiori dei 25 anni.

maggiore di quaranta scellini e le spese del processo o gli uni o le altre soltanto, ovvero:

b) di dimettere il prevenuto, dichiarato colpevole, sotto condizione che si obblighi, con o senza sicurtà, di comparire per la condanna, quando venisse all'uopo citato, o di serbare buona condotta; imponendogli o meno, secondo stimerà la Corte conveniente, di pagare i danni e le spese o gli uni o le altre soltanto.

Questa generale facoltà tuttavia non si applica al caso di un adulto, che confessi la propria colpabilità per un reato, che entra nella competenza della giurisdizione sommaria solo per effetto di detta confessione [1].

Dopo che dalla benemerita « Howard Association » furono fatte molte comunicazioni sui favorevoli risultati del « Probation System » vigente nello Stato di Massachussetts e dopo che la reale Commissione per i riformatorî ebbe indicato quel sistema come opportuno nella punizione dei delinquenti minorenni, nell'anno '87 il colonnello Vincenzo Howard, già capo della polizia della città di Londra, presentò una proposta di legge principalmente diretta ad estendere le disposizioni del « Summary Jurisdiction Act » ai delitti di competenza superiore, quando i colpevoli non fossero stati precedentemente condannati.

Furono specialmente oggetto di disputa due punti della proposta. Nel progetto Howard era imposto al giudice l'obbligo di assicurarsi, prima di sospendere la condanna, che il colpevole avesse un domicilio certo o una regolare occupazione. Contro questa disposizione si dichiarò lord Bramwell, sostenendo che si doveva lasciare al giudice la maggior possibile libertà di decidere se il provvedimento era opportuno e che la disposizione doveva essere cancellata. Un altro emendamento era stato introdotto dall' « Attorney General »; per esso il colpevole provvisoriamente rilasciato durante il termine di prova era sottoposto ad una specie di vigilanza della polizia. Quest'emendamento fu vivamente combattuto e respinto; si disse che tale sorveglianza della polizia sarebbe stata di grave ostacolo al colpevole nel procacciarsi i mezzi di sussistenza, ecc., mentre la vigilanza necessaria doveva lasciarsi esercitare alle persone o alle associazioni umanitarie, che prestano nella maggior parte dei casi la richiesta malleveria [2].

---

[1] Vedi Harris, *Principî*, ecc., trad. di Bertola, pag. 332; Verona '98.

[2] Il « Probation of First Offenders Act 50 e 51 Vict., c. 23 », che estese quindi, non introdusse, come generalmente si afferma, in Inghilterra l'istituto della sospensione della condanna, così dispone:

« **1.** (1) In ogni caso, in cui un individuo sarà convinto colpevole di truffa, furto o di altro reato che importi al massimo due anni di carcere, senza che abbia sofferta alcuna condanna precedente, se la Corte crede che per la giovinezza, la riputazione e i precedenti del delinquente, la poca gravità del reato e le circostanze attenuanti, nelle quali è stato commesso, sia opportuno che il delinquente venga rilasciato, a condizione che serbi in avvenire buona condotta, potrà, in luogo di condannarlo a qualsiasi pena, ordinare che sia rimesso in libertà, previa sottoscrizione di un impegno, con o senza sicurtà e per lo spazio di tempo che la Corte prescriverà, a ripresentarsi per ricevere la sua sentenza, quando che sia chiamato, e nel frattempo a mantenersi tranquillo e serbare buona condotta.

» (2) La Corte potrà, sempre che lo ritenga opportuno, ordinare che il delinquente paghi le spese del procedimento, in tutto o in parte, nel termine e nel modo che prescriverà.

4. Nel 23 marzo '88 il Ministro della giustizia nel Belgio, Giulio Lejeune, presentava alla Camera dei rappresentanti un progetto che divenne legge nel

---

» **2.** (1) Se una Corte competente per pronunziare sul caso di una persona colpevole di un primo reato, o un giudice di pace è informato, mediante denunzia giurata, che il delinquente non à adempiuto a qualcuno degli obblighi assunti, potrà rilasciare contro di lui mandato di arresto.

» (2) Un delinquente arrestato in virtù di un tale mandato, se non è immediatamente tradotto dinanzi la Corte competente perchè pronunzi in suo confronto, sarà condotto dinanzi al giudice di pace che à emesso il mandato, o dinanzi a qualche altro giudice di pace della stessa circoscrizione territoriale; e questo giudice lo rimanderà, mediante mandato, fino al termine nel quale egli à assunto obbligo di ricomparire per ricevere la sua sentenza o fino alla sessione della Corte che à diritto di pronunziare sul suo primo reato o l'ammetterà a cauzione, quando fornisca una garanzia sufficiente di ripresentarsi per ricevere la sua sentenza.

» (3) Il delinquente, così rinviato, potrà essere mandato in una prigione sia del luogo nel quale funziona il giudice di pace che l'avrà rinviato, sia di quello dove deve comparire per ricevere la sua sentenza; e il mandato che lo rinvia ordinerà che sia condotto dinanzi alla Corte dove à assunto obbligo di ricomparire per ricevere la sua sentenza o per essere interrogato sulla sua condotta dopo l'ottenuta libertà.

» **3.** La Corte, prima di ordinare la libertà di un delinquente per il presente atto si assicurerà che il delinquente, o il suo fideiussore, abbia un domicilio fisso o una occupazione regolare nel luogo dove la Corte funziona o in quello dov'è verosimile che il delinquente dimorerà durante il tempo fissato per l'adempimento delle condizioni imposte. »

La legge non ebbe in principio larga applicazione, e i singoli tribunali ne fecero un uso assai differente. Dopo che la « Howard Association » più volte ebbe additata la necessità di una più frequente ed uniforme applicazione, il Governo fece rilevare alcuni dati precisi sull'impiego pratico della legge per un numero di distretti, che formano quasi la metà della popolazione inglese, e ne presentò il risultato al Parlamento,

Alle notizie date dal Molinari intorno a tale relazione, è uopo aggiungere che fu fatto uso della legge nell'anno '91 in 2,136 casi, nell'anno '92 in 2,647; e che la prova non riuscì e la pena dovette essere applicata nell'anno '91 in 245 casi e nell'anno '92 in 286.

Nella relazione è espressamente indicato che le Corti applicarono la liberazione provvisoria non soltanto in base al « Probation of First Offenders Act », ma anche in base al « Summary Jurisdiction Act ».

E infatti per un esatto apprezzamento sull'impiego della condanna condizionale o più giustamente della provvisoria sospensione del giudizio debbono essere tenute presenti insieme entrambe le leggi, che essenzialmente sono dirette allo stesso scopo e debbono esser considerati anche quei casi nei quali, in base a leggi speciali emanate, può egualmente aver luogo una provvisoria sospensione del giudizio. Ciò facendo per gli anni '93 e '94, nei quali le migliorate statistiche criminali permettono tale indagine complessiva, si giunge al seguente risultato: la sospensione provvisoria della pena fu applicata: 1° dai giurati in base al « Probation of First Offenders Act » nell'anno '93 a 39 persone e nell'anno '94 a 44; 2° dai giudici togati: *a*) per delitti (« indictable offences »), in base al « Prob. of First Offenders Act », nel '93 a 3,519 condannati e nel '94 a 3,887; in base al « Summary Jurisdiction Act », nel '93 a 1,331 e nel '94 a 1,322; in base a leggi speciali, nel '93 a 11 e nel '94 a 9; — *b*) per contravvenzioni (« offences tried summarily »), in base al « Prob. of First Offenders Act », nel '93 a 537 e nel '94 a 781; in base al « Summary Jurisdiction Act », nel '93 a 7,198 e nel '94 a 4,915; in base a leggi speciali, nel '93 a 704 e nel '94 a 190.

Donde si rileva che nei più gravi reati la sospensione fu applicata nel '94 a 5,262 persone di fronte a 4,900 alle quali era stata applicata nel '93, mentre nei reati più leggieri, quelli compresi sotto il n° 2° *b*), è stato fatto uso di questo provvedimento nel '94 in soli 5,886 casi, di fronte agli 8,439 del '93.

Al contrario per i reati più leggieri nel '94 è stata applicata in misura molto più

31 maggio successivo applicando la remissione condizionale dell'esecuzione della pena [1].

La Relazione ministeriale muoveva dal principio che ufficio della legislazione penale non deve essere soltanto quello d'intimorire il delinquente, ma anche di correggerlo, diminuendo così i delitti col porre un argine alla recidiva. E relativamente in ispecie alla condanna condizionale così si esprimeva: « Vi sono molti condannati, per i quali costituisce pena completa la vergogna, da cui si sentono colpiti con la pronunzia della sentenza; altri tormenta sopra ogni specie di punizione il pensiero della loro famiglia, che in seguito alla loro assenza sarà ridotta alla più squallida miseria; per altri, al contrario, la sentenza non è che una vuota forma, la prigione un soggiorno non sempre ingrato, specialmente in inverno. Per la gran maggioranza il carcere con le sue conseguenze di depravazione costituisce il passaggio dalla condizione dell'uomo che si rispetta ed è rispettato dalla propria famiglia a quella del miserabile, che, disonorato ai proprî occhi e dinanzi ai suoi parenti, è costretto a progredire di delitto in delitto. Il carcere opera raramente un ritorno alla moralità, spesso abbassa questa maggiormente e dispone alla recidiva; essa non è sempre necessaria per l'espiazione e la corruzione del sentimento morale che produce, costituisce un pericolo sociale. Pertanto il Governo ritiene che la legge debba autorizzare il giudice a sospendere l'esecuzione delle pene detentive non superiori nella durata a sei mesi in maniera che la sentenza possa ritenersi come non pronunziata, se il condannato durante il termine della sospensione non ricade in un nuovo delitto. Il giudice, il quale à motivo a ritenere che il colpevole appartiene a coloro, per i quali l'onta della sentenza di condanna costituisce una sufficiente espiazione, lo condannerà sotto la condizione sospensiva di una recidiva, che abbia luogo entro un determinato periodo di tempo. Il giudice stabilirà questo termine secondo la precedente condotta del condannato, secondo il suo grado di moralità, la sua condizione personale e i segni del suo ravvedimento. Il progetto di legge che si presenta affida al giudice una disamina, che oggi si fa in applicazione del diritto di grazia, senza che il Governo abbia per una valutazione esatta quei mezzi, che sono forniti al giudice dal dibattimento tenuto dinanzi a lui. I giudici, che sono chiamati all'applicazione della pena, adoperano la massima attenzione nell'esame delle minime circostanze risultanti da tale dibattimento. Essi sanno che tutti gli interessi privati, anche i più meschini, che possono essere toccati dall'ordinamento penale, sono agli occhi dei legislatori e del Governo i più gravi interessi. Essi sanno che, nell'esercizio delle loro funzioni sempre delicate, anche quelle loro azioni che sembrano indifferenti possono giovare o danneggiare ai più gravi interessi sociali. Il nuovo potere, che il Governo propone di affidare ai giudici, li porrà in grado di dimostrare ancora meglio con un prudente uso il loro desiderio di giustizia. »

---

estesa la pena pecuniaria, vale a dire in 435,276 casi, di fronte a 412,012 nel '93. E si seguita a manifestare generalmente in Inghilterra una tendenza ad allargare l'uso della pena pecuniaria, mentre la sospensione della pena trova applicazione dove la pena restrittiva, non la pecuniaria, è ritenuta più opportuna, ma si vuole accordare a chi è stato precedentemente incensurato la possibilità di liberarsi mediante la buona condotta dalle stigmate di essere stato in carcere.

[1] V. il testo di questa legge, con proemio e note, nella *Coll. legisl.* della *Riv. Pen.*, vol. II, pag. 79.

L'Ufficio centrale della Camera dei rappresentanti raccomandò unanimemente l'accoglimento della proposta del Governo. Nella Relazione così si espresse il Thonissen relativamente alla condanna condizionale: « Il progetto propone un'altra innovazione di grande importanza. Essa consiste nella facoltà riconosciuta al giudice di sospendere l'esecuzione di una condanna, in guisa che la condanna stessa possa ritenersi non avvenuta, se il condannato durante il termine di sospensione non viola la legge penale. È importante determinare i casi nei quali la legge proposta accorda al giudice questo nuovo potere. Due condizioni sono necessariamente richieste. La misura deve riguardare assolutamente coloro che violano per la prima volta la legge penale, che mai sono stati precedentemente condannati per crimine o delitto. E in secondo luogo la pena sospesa non deve superare i sei mesi. Si deve raccomandare questa innovazione che si allontana dalle consuetudini della nostra giurisprudenza? Dopo una ponderata discussione noi non esitiamo a rispondere affermativamente. Due fatti sono indicati in maniera inconfutabile dalle statistiche criminali di tutti i popoli di Europa. Le pene di breve durata esercitano un'influenza assai debole sulla criminalità e le pene carcerarie con le loro conseguenze dànno spesso un risultato contrario a quello che se ne attende. Queste operano un abbassamento nel sentimento morale, umiliano il condannato ai suoi proprî occhi, lo rendono indifferente al disprezzo della pubblica opinione, lo dispongono alla recidiva. In molti casi la carcerazione, malgrado la sua breve durata, à per conseguenza la rovina del condannato, la miseria della sua famiglia. Niente può essere più opportuno che in casi eccezionalmente favorevoli, nei quali l'accusato compare innanzi al tribunale per un primo delitto, dare alla condanna il carattere di una minaccia, la quale si realizzi sol quando il condannato non si corregga, ma resti senza effetto, quando lo stesso con la buona condotta dimostri che la società senza pericolo e senza danno può lasciarlo in libertà. Non è sempre necessario che le porte della prigione si chiudano dietro un uomo, il quale in un momento di spensieratezza o di debolezza à violata la legge penale. Se la condanna con la minaccia dell'esecuzione rappresenta per sè sola una pena sufficiente, se la paura e l'onta che produce bastano all'espiazione, non sembra sempre necessaria l'immediata esecuzione. Si può almeno in alcuni casi da determinarsi con l'illuminato e imparziale arbitrio del giudice far dipendere l'esecuzione della pena dalla futura condotta del condannato durante un periodo di tempo stabilito. L'articolo 9 stabilisce per questo periodo un massimo di cinque anni a partire dalla data della sentenza. Non sarebbe opportuno nè umano far vivere sempre il condannato sotto la minaccia di una carcerazione. Tale minaccia sarebbe più dura della stessa pena. Si deve rilevare che nel senso dell'art. 9 la minaccia resta completamente in vigore. Il condannato sa che, se viola di nuovo la legge penale, la prima condanna si esegue e dovrà inoltre espiare la nuova pena riportata. Più ancora che il cittadino mai perseguitato dalla giustizia penale, egli è interessato a condursi senza biasimo. Non l'esistenza della condanna, soltanto l'esecuzione della pena è fatta dipendere da una condizione. Molto a torto è posta innanzi anche qui la questione costituzionale. Appunto come nel caso di una liberazione condizionale resta inviolata la potestà sovrana del re. Come tutte le altre pene può anche questa, alla cui esecuzione è apposta una condizione, essere condonata dal re. Nessun articolo della Costituzione vieta

ai legislatori di mutare il carattere delle pene o di far dipendere la loro applicazione da alcune circostanze determinate dal giudice o dalla legge. La potestà esecutiva, la legislativa e la giudiziaria restano ciascuna nella sua sfera. »

Anche il Ministro si esprimeva in modo assai riciso intorno al rapporto fra la facoltà concessa al giudice di pronunziare condanne condizionali e il diritto di grazia della Corona. « Il diritto di grazia resta interamente inviolato (egli diceva) e nulla perde di quello splendore, del quale la Costituzione lo à circondato nel farne una prerogativa e un ornamento della Corona. La clemenza reale agisce incondizionatamente e senza minaccia e non può essere confusa con l'opera della giustizia penale. Essa non sarà più esposta al pericolo di smarrirsi fra migliaia e migliaia di decisioni, il carattere irrevocabile delle quali troppo spesso conduce a deplorevoli errori pure irrevocabili. Il diritto di grazia sostituisce oggi la condanna condizionale, quando si tratta di una imprescindibile necessità. Le condanne alle pene, di cui nel progetto di legge, conducono oggi ad un numero immenso di atti di grazia; ora gli atti di grazia non possono essere condizionati. Essi sono accordati senza che il Governo sia in condizione di sperimentare fino a qual punto coloro che ne vengono beneficati ne siano degni. Là dove oggi la grazia agisce brancolando fra le tenebre, deciderà in avvenire il giudice in base al dibattimento svoltosi dinanzi a lui. »

In risposta alle obiezioni presentate dal deputato Bara contro la condanna condizionale e consistenti principalmente in ciò, che l'esecuzione della nuova legge nuocerebbe all'eguaglianza di tutti innanzi alla legge, lo stesso Le Jeune osservava inoltre in rapporto al diritto di grazia: « Il pensiero che mi à tratto a presentare questo progetto di legge è sorto in me dal primo giorno, in cui io come Ministro di giustizia sono stato chiamato a provvedere sopra migliaia di domande di grazia, che venivano quasi tutte da miserabili e che mi presentavano il più doloroso quadro di padri e madri di famiglia, per i quali la prigione significava onta incancellabile, miseria e fame al focolare domestico, rovina irreparabile dei figliuoli innocenti. Essi erano stati condannati, perchè il codice penale procede con formole generali e non può tener calcolo di quelle numerose ombreggiature le quali fanno sì che la stessa pena, giusta per alcuni, per altri diventa ingiusta; essi sono stati condannati alla prigione, perchè ànno sottratto un miserabile oggetto, un ombrello, uno sciallo, un pezzo di pane, e le conseguenze della condanna producono per loro una pena spaventevole e riducono i loro fanciulli nel più compassionevole stato. Credete voi che fra questi poveri padri e madri di famiglia siano assai pochi quelli che posseggono ancora sentimento d'onore? Io vi dico che invece si contano a migliaia. Io posso assicurare la Camera che nessuna domanda di grazia ritengo indegna del mio più attento e personale esame, e crederei di violare il mio dovere di Ministro di giustizia, se agissi diversamente. E fu così che mi venne il pensiero di proporre alle Camere l'introduzione della condanna condizionale. Io non posso seguitare a brancolare nel buio sotto l'incubo di non impedire una immeritata sventura. Io non posso farmi presentare gli atti di tutte le condanne per mettermi in grado di distinguere coloro, per i quali la legge colpisce giusto, da coloro per i quali la carcere è un tormento inutile e costituisce anche per la società civile un fatale abbassamento morale. Io non dico che questi casi siano difficili a discernere; ma si deve sempre procedere con la maggior chiarezza. Mi si obietta

che il giudice non è il meglio adatto a queste distinzioni. Ma è poi così difficile dal numero di coloro, che mai ànno precedentemente commesso un reato e dei quali il giudice si deve occupare, scartare i bricconi, che non meritano alcun riguardo, per i quali la carcerazione è ancora poca cosa rispetto al trattamento che meritano e di fronte ai quali non si avverte alcun sentimento di compassione, quando pure si colpiscano con la maggior pena possibile? Non è questa distinzione il più bell'ufficio del giudice? E aggiungo che questo è anche il più grato che il giudice può compiere.

» Il deputato Bara, durante l'ultimo suo ministero, à consentito a 12,000 domande di grazia. Si calcolino in questa cifra le condanne che avrebbero dovuto essere condizionate, le liberazioni che senz'alcun danno avrebbero potuto seguirne. À il Ministro potuto agire nel liberare dal carcere con quella facoltà di discernimento, che il giudice avrebbe usato con la condanna condizionale? E che deve dirsi di tutti coloro, che un egual favore non ànno potuto ottenere e che sono stati rovinati e spinti alla recidiva dalla pena del carcere? Se un ministro à consentito a 12,000, 13,000, 14,000 domande di grazia, non debbono fra questi consensi essere calcolati quelli che sono concessi per esigenze politiche? Può essere il Ministro in condizione di affermare che nemmeno uno di tali atti di grazia sia dovuto appunto a quelle esigenze, che nemmeno una di quelle decisioni sia stata emanata sotto l'influenza di un interesse politico? Tale sospetto non potrà più colpire il Ministro, quando l'introduzione della condanna condizionale abbia deferito ai tribunali l'ufficio, che finora à esercitato il Ministro, moderando con l'aiuto del diritto di grazia gli effetti delle brevi pene restrittive della libertà personale. »

Nella discussione speciale sul progetto di legge non fu rilevato nulla d'importante. L'art. 9 fu accolto con 65 voti contro 19. E dopo che fu anche accolto un emendamento di Sadeleer, che richiedeva una relazione statistica annuale alle Camere circa i risultati dell'applicazione della legge, l'intero progetto fu approvato con 73 voti contro 5 contrarî e 4 astensioni.

Nella discussione al Senato il relatore della Commissione affermava che i propositi del legislatore potevano soltanto esser attuati e la nuova istituzione assumere il carattere di un benefizio per la società, se i tribunali sapranno adoperare la facoltà nuova concessa loro dalla legge con prudenza, avvedutezza ed imparzialità. Il relatore aggiunse che i Corpi legislativi erano in condizione di sperimentare l'efficacia della legge e di seguirne l'applicazione passo per passo. Il Ministro di giustizia replicava ancora contro l'obiezione, che la legge poteva condurre ad ingiustificabili mitezze, in questi termini. « Io penso che l'abuso delle pene lievi, il numero delle quali è divenuto davvero spaventevole, abbia prodotto per conseguenza lo snervamento della pena. In avvenire il giudice, che à dalla legge la facoltà di far dipendere da una determinata circostanza l'esecuzione della pena stessa, potrà essere più severo nell'applicazione della legge penale. Noi non troveremo più nelle sentenze del giudice quelle indulgenze, che sono giustificate meno dagli elementi del fatto, che da quelle circostanze speciali, delle quali egli potrà tener calcolo, condannando condizionatamente. La maggior latitudine che la legge gli concede permetterà al giudice di colpire più duramente, senza che egli possa esser trattenuto dalla mancanza di certezza negli elementi richiesti o dalla paura di colpir troppo forte. »

Il progetto fu approvato in Senato a unanimità con 42 membri presenti [1].

5. In Francia impera la legge detta Bérenger (26 marzo '91), le cui vicende parlamentari si trovano sinteticamente esposte nel proemio alla legge stessa nella *Collezione legislativa* della *Riv. Pen.* (vol. II, pag. 232). Senonchè qui conviene

---

[1] Il 18 novembre '91 il Ministro della Giustizia dirigeva ai proc. gen. presso le Corti d'appello la seguente circolare:

« Il potere legislativo, istituendo la condanna condizionale, à dovuto contare sopra un raddoppiamento di attenzione e di circospezione da parte dei magistrati nell'esercizio della giurisdizione repressiva. Senza dubbio nessun magistrato, degno di questo nome, infliggerà mai a un delinquente primario la pena del carcere e la macchia del casellario giudiziario senza provare, per breve che possa essere la durata della pena, l'emozione di un atto, le conseguenze del quale saranno terribili per il condannato e per la famiglia di lui. Reclamare da questo lato maggior attenzione e circospezione sarebbe fare ingiuria ai nostri corpi giudiziarî, ma il potere legislativo à attribuito loro una facoltà nuova ed imposto doveri nuovi, istituendo la condanna condizionale. I magistrati chiamati a esercitare la giurisdizione repressiva sono d'ora innanzi tenuti per dovere del loro ufficio a esaminare, per una numerosa categoria di delinquenti, oltre la questione di colpabilità, una questione anche più delicata e più difficile a risolvere saggiamente.

» Essi debbono, nell'adempiere alla nuova missione loro affidata, preoccuparsi di un doppio scoglio da evitare. Usare male a proposito della facoltà di non condannare che condizionatamente, vale indebolire l'efficacia della repressione penale, ispirando a futuri recidivi, come un incoraggiamento al male, la confidenza nell'impunità del primo delitto. D'altra parte, quando il giudice rifiuta il benefizio della condanna condizionale a un delinquente primario che meritava di ottenerla, la prigione diventa per questo condannato e per la famiglia di lui un agente di demoralizzazione che contribuisce allo sviluppo della criminalità. Il potere legislativo se ne rimette alla prudenza e al discernimento della magistratura; non poteva darle una più chiara testimonianza della sua fiducia.

» Le indicazioni che la statistica fornisce sui risultati dell'importante innovazione attuata con la legge 31 maggio '88 sono assai soddisfacenti. È per questo che io reputo dovere insistere presso i rappresentanti del p. m. perchè essi si adoperino con cura particolare a mettere in grado, per quanto da loro può dipendere, le Corti e i tribunali di dare all'applicazione della condanna condizionale la maggior possibile estensione. Voi non esiterete, sig. proc. gen., io ne sono persuaso, a unirvi a me.

» Tutti coloro, l'opinione dei quali forma autorità in queste materie, raccomandano di evitare la prigione e di tenersi all'ammonizione, quando l'infrazione non à profondamente turbato l'ordine sociale ed è la prima colpa di un delinquente, le disposizioni morali del quale sono sufficientemente rassicuranti.

» L'ammonizione è la riprensione appoggiata da una minaccia. Il giudice che condanna condizionatamente infligge un avvertimento, al quale la legge attacca una sanzione; ma l'influenza salutare, che si può attendere dall'ammonizione praticata col discernimento necessario, dipende essenzialmente dalla maniera in cui sono pronunziate all'udienza le condanne condizionali.

» L'apparato imponente, di cui la legge vuole che la giustizia repressiva si circondi, è più che mai necessario in un tempo in cui gli effetti affiittivi dei mezzi di repressione non consistono più per il maggior numero d'infrazioni che in impressioni morali. L'ammonizione impronta a queste forme solenni la forza di persuasione e d'intimidazione, che può salvare dalla caduta definitiva il delinquente primario, a cui il carcere è risparmiato. Il giudice tradisce dunque l'intenzione della legge, quando, pronunziando una condanna condizionale, trascura di rivolgere al delinquente, nella solennità dell'udienza, le parole di rimostranza che l'ammonizione suppone.

» Il dovere dei rappresentanti del p. m. è di non richiedere mai per un primo reato la pena del carcere o una pena pecuniaria, che possa risolversi in una pena di carcere sussidiario, senza avere esaminato con coscienziosa attenzione se nella specie sia il

ompletare quelle notizie, incominciando dall'aggiungere parola relativamente a ın disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, dopochè il Senato ebbe inviato alla Commissione per l'esame del progetto Bérenger l'altro progetto Aichaux e compagni (v. proemio citato). Alludiamo alla proposta di legge,

---

caso di non condannare che condizionatamente. Le richieste, che essi formuleranno in questi sensi, forniranno loro l'occasione di fare intendere all'incolpato, in nome del p. m., con la moderazione di linguaggio che la situazione di un prevenuto richiede, quei consigli che contribuiranno ai buoni effetti dell'ammonizione. »

Dalle Relazioni presentate alla Camera, giusta la prescrizione dell'art. 10 della legge, e dalla statistica per l'anno '94 possono ricavarsi dei dati sull'applicazione della condanna condizionale fino a tutto il '94.

Nei cinque anni dal '90 al '94 furono pronunziate dai tribunali correzionali 235.351 condanne. Poichè fra esse si trovano 209.956 casi nei quali la pena applicata non era superiore ai sei mesi, ne risulta che nell' 89,2 % di tutti i casi la misura della pena applicata permetteva l'uso della condanna condizionale.

Il numero delle condanne pronunziate nello stesso periodo di tempo dai tribunali di polizia ammontò a 697.795.

Dai tribunali correzionali e di polizia presi insieme, in detto periodo, vennero pronunziate 933.146 condanne. In 907.751, ossia nel 97,3 %, di questi casi era applicabile la condanna condizionale, senza tuttavia tener calcolo dei casi, nei quali quell'applicazione era esclusa dalle precedenti condanne riportate dagli imputati, perchè dalle statistiche ufficiali della criminalità nel Belgio non è possibile ricavarne la cifra.

Fra i suddetti 907.751 casi, nei quali la durata della pena applicata non si opponeva alla condanna condizionale, se ne trovano 170.958 nei quali fu effettivamente concessa. Da ciò risulta una proporzione del 18,8 %. La proporzione dell'uso effettivo della condanna condizionale è in continua ascensione. Essa ammontava nel '90 soltanto al 9 %, e al contrario nel '94 al 27.5 %, e si è perciò nel corso di quattro anni più che triplicata.

La condanna condizionale negli anni '90 a '94 è stata relativamente più frequente nei tribunali correzionali che nei tribunali di polizia. Nei primi, di fronte a 209,956 casi nei quali poteva essere applicata, fu ammessa in 66,259; nei secondi si ànno soltanto 104.699 condanne condizionali di fronte a 697.795 condanne. Nei tribunali correzionali la proporzione ammonta al 31,6 %, nei tribunali di polizia soltanto al 15 %. Al contrario l'aumento nell'uso della legge è maggiore nei tribunali di polizia dove da 5,3 % nel '90 arriva a 24,3 % nel '94, mentre nei tribunali correzionali da 21,6 % giunge a 38,4 %. La frequenza nell'uso della condanna condizionale si è pressochè quintuplicata nei tribunali di polizia, non ancora raddoppiata nei tribunali correzionali.

Le ricadute dall'epoca in cui entrò in vigore la legge fino a tutto il '94 risultano in totale 6018, e poichè nello stesso tempo furono pronunziate 184.153 condanne condizionali, la proporzione è del 3,3 %. La proporzione stessa è assai maggiore nei tribunali correzionali che nei tribunali di polizia. Essa ammonta nei primi al 6,1 % (4567 casi di recidiva su 74.955 condanne condizionali), nei secondi a 1,3 % (1451 casi di recidiva su 109.198 condanne condizionali).

Circa alla natura delle infrazioni che ànno dato luogo alle condanne condizionali, se si tien presente l'intero periodo di tempo da che la legge è andata in vigore fino a tutto il '94, quasi la metà dei casi in cui è stata applicata la condanna condizionale sono casi di crimini e di delitti e poco più della metà costituiscono casi di contravvenzioni.

Per ciò che riguarda le singole specie di delitti, la parte più grande è presa relativamente dalle percosse e ferite volontarie (23,1 %). E l'uso della condanna condizionale in questa specie di delitti aumenta continuamente. Più raro ne è stato l'uso nei furti e nelle sottrazioni (8,3 %). E il numero dei casi in cui la condanna condizionale è stata adoperata in quest'ultima specie di delitti è inoltre sensibilmente discesa nell'anno '93 (da 3276 nel '92 a 2605) e nell'anno '94 (3115) à raggiunto di nuovo la prima cifra.

Circa al numero delle condanne condizionali al carcere e all'ammenda è a osservare

presentata dai deputati Reybert, Gagneur e altri il 30 marzo '86. Come il progetto del senatore Bérenger, dava ai tribunali correzionali la facoltà di pronunziare la sospensione dell'esecuzione della pena. Ma era concepita in termini più larghi: estendeva l'applicabilità della sospensione anche agli imputati

---

che le condanne condizionali a pena pecuniaria formano una rilevante maggioranza Durante i cinque anni dal '90 al '94 fu applicata nella proporzione di 85 % in caso di pena pecuniaria, di 15 % in caso di pena restrittiva della libertà. Tale proporzione è sempre salita un poco per le pene pecuniarie, discesa per le pene restrittive. Nelle prime si elevò da 76,3 % ('90) a 87,7 % ('94), nelle ultime discese da 23,7 % ('90) a 12,3 % ('94). Queste differenze non dipendono soltanto dal fatto che nel corso del suddetto periodo di tempo la condanna condizionale à trovato applicazione sempre più frequente da parte dei tribunali di polizia. Imperocchè, se si tengono presenti i soli tribunali di polizia, risulta che in essi altrettanto come nei tribunali correzionali la relativa frequenza delle condanne condizionali è salita nelle pene pecuniarie (98,4 nel '90, 99,5 nel '94, per i tribunali di polizia; 58,5 nel '90, 62,1 nel '94 per i correzionali) e diminuita nelle pene carcerarie (1,6 e 0,5; 41,5 e 37,3 rispettivamente).

Circa, finalmente, alla ripartizione territoriale, fra i distretti delle tre Corti d'appello di Bruxelles, Gand e Liège, non si rilevano grandi differenze. La proporzione dell'uso si muove fra 17,4 e 20,7 %; non si allontana quindi in maniera molto rilevante dalla media di 18,8 %. Più importanti sono le differenze fra i singoli circondarî. Mentre in alcuni la proporzione arriva appena al 10 %, in altri si arriva fin quasi al 40 %. Differenze assai rilevanti si mostrano anche spesso fra i circondarî più vicini. Così la condanna condizionale adoperata assai di rado in Gand (10,8 %) è stata frequentissima nel vicino circondario di Audenaerde (39,7 %), ed egualmente la proporzione che arriva solo a 11,6 % nel circondario di Bruxelles, si eleva in quello di Louvain al 39,4 %. Sorprendente è il fenomeno che nei quattro circondarî più estesi, cioè quelli di Bruxelles, Gand, Liège e Anvers, la proporzione si mantiene minima: 11,6, 10,8, 13,8, 15,7; mentre i circondarî più piccoli si distinguono in generale per le proporzioni più alte.

Queste differenze debbono dipendere meno dalla novità dell'istituzione e dall'ineguale facilità di accoglimento che da condizioni locali, imperocchè le dette differenze non solo sembra che col corso degli anni non scompaiono, ma piuttosto si pronunziano maggiormente.

Se si calcola la proporzione di frequenza soltanto nell'ultimo anno '94, ne risulta che anche nel circondario di Gand la condanna condizionale ebbe la più rara applicazione (16,3 %), in quello di Audenaerde la più frequente (55,3 %). Ma, mentre la differenza fra le massime e minime proporzioni nella media degli anni '90-'94 ammonta soltanto a 28,9, nel '94 si eleva fino a 39,3.

Dall'ultima Relazione pubblicata si rileva finalmente che il numero delle condanne condizionali nel Belgio è in continuo aumento e giunse nel '96 a 61.310, cioè al 30,9 % di tutte le condanne per le quali il beneficio era ammissibile giusta i confini stabiliti dalla legge. La disparità di frequenza nei varî distretti è rimasta inalterata, il ministro di giustizia crede di doverla attribuire alla diversa agglomerazione di popolazione e alla conseguente diversa natura di delitti che predominano. Dall'intero numero di condanne condizionali 0,7 % riguardano crimini, 39,9 % delitti e 59,4 % contravvenzioni Il detto Ministro esprime l'opinione che l'attuale numero di applicazioni di condanne condizionali debba ritenersi normale.

Il numero totale dei condannati condizionalmente che caddero in recidiva nell'anno '96 ammonta a 2730; esso è molto maggiore di quello costatato negli anni precedenti: ma questo aumento non deve fare impressione perchè, come nota l'Aschrott (*Bulletin de l'Union*, vol. VII, pag. 120), trova naturale spiegazione nel fatto che nel detto numero sono compresi i recidivi fra i condannati condizionalmente degli anni precedenti, i quali formano, come è chiaro, un totale sempre crescente. Ad ogni modo la proporzione del 4 1/2 % non è punto alta.

La conclusione del ministro del paese di Europa, dove prima e con maggior frequenza l'isituto è stato applicato, è assai lieta: « le résultat a dépassé les espérances ».

già condannati e alla pena dell'ammenda oltre che a quella del carcere. Inoltre, in caso di nuova condanna nel termine di cinque anni, rimetteva in facoltà del giudice ordinare che le due pene non fossero confuse. Infine doveva esser fatta menzione al casellario giudiziario della sospensione accordata.

La proposta dei deputati Reybert e Gagneur fu sottoposta all'esame di una Commissione, in nome della quale il deputato Mannoury presentò la relazione il 1° giugno '88. La Commissione, pur adottando il principio fondamentale della proposta, v'introdusse alcune modificazioni:

1° Ammise il perdono facoltativo per gli individui non ancora condannati;

2° La facoltà accordata al tribunale di pronunziare la sospensione nell'esecuzione della pena durante un termine di cinque anni era ristretta alle pene non superiori ai tre mesi (art. 3);

3° Una condanna all'ammenda durante il termine di prova non importerebbe decadenza dalla sospensione a differenza della proposta primitiva che attribuiva questo effetto, senza distinzione, a qualunque condanna correzionale (art. 4 e 5);

4° In caso di decadenza la prima pena diventa di pieno diritto esecutiva. Il giudice non à facoltà di decidere diversamente (art. 4);

5° Le pene accessorie e le incapacità risultanti dalla condanna restano integre; il condannato deve indennizzare la vittima dell'infrazione e pagare le spese di giustizia;

6° La condanna con sospensione e il perdono non debbono figurare negli estratti del casellario rilasciati agli interessati. Non si fa eccezione che in caso di revoca della sospensione;

7° Finalmente il termine di cinque anni non fa ostacolo alla riabilitazione, che può essere domandata tre anni dopo e che libererà definitivamente il condannato (art. 6).

A tal punto erano le cose quando il senatore Bérenger, in nome della Commissione incaricata di esaminare la proposta, di cui egli era autore, presentò nel 6 marzo '90 una nuova relazione, che, come fu detto nel proemio citato, costituisce una vera monografia, con le deliberazioni della Commissione formolate in cinque articoli[1]; su cui, com'è noto (v. proemio), se non si fece discussione in prima let-

---

[1] « Art. 1. In caso di condanna al carcere, se l'accusato non à riportata precedente condanna a pena restrittiva per crimine o delitto di diritto comune, le Corti o i tribunali possono ordinare nella stessa sentenza e con decisione motivata che sia sospesa l'esecuzione della pena.

» Se durante il termine di cinque anni dalla data della sentenza il condannato non è incorso in alcun procedimento seguito da condanna al carcere o ad una pena più grave per crimine o delitto di diritto comune, la condanna si avrà come non avvenuta.

» In caso contrario la prima pena sarà innanzi tutto eseguita senza che possa confondersi con la seconda.

» Art. 2. La sospensione della pena non comprende il pagamento dell'ammenda, delle spese del processo e dei danni-interessi.

» Art. 3. Essa comprende le pene accessorie e le incapacità derivanti dalla condanna a meno che non sia altrimenti disposto con la sentenza.

» Art. 4. Il presidente della Corte o del tribunale deve, dopo aver pronunziata la sospensione, avvertire il condannato che in caso di nuove condanne a sensi dell'art. 1°, la prima pena sarà eseguita senza confusione possibile con la seconda e che le pene per la recidiva saranno applicate nei termini degli articoli 57 e 58 del codice penale.

tura, vivissima, per contro, si ebbe in seconda (giugno '90). Il senatore De l'Angle-Beaumanoir ripose in questione il principio stesso, che forma la base della nuova istituzione e che fino allora nessuno aveva pensato a criticare. L'emendamento, che egli presentò in conseguenza e che tendeva alla soppressione pura e semplice dell'art. 1°, fu respinto dal Senato su proposta del Guardasigilli. Nella stessa seduta (3 giugno) il senatore Trarieux propose di comprendere l'ammenda fra le pene passibili di sospensione. Malgrado l'opposizione del relatore, l'emendamento fu preso in considerazione. Per ciò che riguarda il termine di sospensione, fissato per ogni caso in cinque anni, il senatore Bozérian faceva notare che sarebbe stato preferibile lasciare al giudice il potere di fissarne per ciascun caso la durata nei limiti fra tre mesi e cinque anni. Ma, sebbene il Bozérian di fronte all'opposizione del relatore avesse consentito ad elevare il minimo della sospensione da tre mesi a tre anni, la proposta modificazione fu nondimeno respinta dal Senato. Infine il senatore Demôle propose di stabilire in un paragrafo aggiuntivo all'art. 2 relativo alle spese e ai danni-interessi, che le pene accessorie e le incapacità risultanti dalla condanna non potevano essere sospese. Questo emendamento adottato, malgrado la resistenza dei senatori Humbert e Lencel, produsse per conseguenza la soppressione dell'art. 3 del progetto.

Nella seduta del 9 giugno il Senato, dopo aver respinta una proposta del senatore De l'Angle Beaumanoir escludente dal beneficio della sospensione i delitti di attentato ai buoni costumi, riprese la discussione dell'emendamento Trarieux Opponendosi il relatore a che la sospensione potesse essere accordata per le pene di ammenda, il Trarieux domandò al Senato di stabilire almeno che, se l'ammenda fosse stata pagata, la menzione della condanna sarebbe cancellata dal casellario, nel caso in cui l'accusato non fosse incorso in nuovi procedimenti nel termine di cinque anni. Il Bérenger dichiarò accettare quest'ultima proposta, pur facendo notare che meglio sarebbe stata a posto nella legge sull'organizzazione del casellario giudiziario, che il Guardasigilli preparava. Fu così che nel 10 giugno '90 fu votato un paragrafo addizionale all'art. 5 così concepito: « I tribunali possono estendere gli effetti del paragrafo 2 dell'articolo precedente ai condannati all'ammenda ».

Nel 27 giugno successivo fu adottato, sulla proposta del generale Robert, un articolo 6 aggiuntivo, con la disposizione che la legge relativa alla sospensione non era applicabile alle condanne pronunziate dai Consigli di guerra.

Com'è noto, l'insieme del progetto di legge votato dal Senato nel 4 luglio, fu trasmesso nel 10 successivo alla Camera dei deputati.

Nel 6 dicembre '90 il deputato Barthou (e questo pure è noto) presentava la Relazione della Commissione, che conchiudeva in principio per l'adozione del testo votato dal Senato, salvo le seguenti modificazioni:

1° Estensione della sospensione alle pene di ammenda, come aveva domandato il Trarieux;

» Art. 5. La condanna è iscritta al casellario, ma con espressa menzione della sospensione accordata.

» Se alcun procedimento seguito da condanna, nei sensi dell'articolo 1°, capov°. 1°, non è intervenuto nei cinque anni, la condanna non v'inserisce negli estratti rilasciati alle parti. »

2° Soppressione della modifica fatta dal Demôle e ritorno al testo antico.

La Commissione andava anche più lungi, decidendo che la sospensione delle pene accessorie dovesse essere obbligatoria, non facoltativa.

Nella discussione del 3 marzo '91 il relatore dichiarò che, dopo le spiegazioni date dal Guardasigilli, la Commissione, modificando la sua prima decisione, credeva dover mantenere il testo dell'articolo 2 quale era stato proposto dal Demôle e votato dal Senato.

In conseguenza la sola modificazione apportata al progetto era la facoltà accordata al giudice di applicare la sospensione anche alle pene di ammenda.

Questo nuovo testo fu adottato dal Senato nella seduta del 19 marzo '91, ciò che produsse la sospensione dell'articolo 5 e l'aggiunzione nell'articolo 1° delle parole: « all'ammenda » dopo quelle: « in caso di condanna al carcere ».

Alcune modifiche fatte all'articolo 5 della legge relativamente alla nuova redazione degli articoli 57 e 58 del codice penale resero necessario il rinvio del progetto alla Camera, indi il ritorno al Senato. Il resto è noto.

Quello che pur rimane a sapere è come abbia corrisposto all'aspettativa l'attuazione pratica della legge. Già nella *Rivista* ne fu fatto qualche accenno (vol. XXXVI, pag. 290; vol. XXXVII, pag. 394), e venne anche riferita l'assicurazione che ne dava il consigliere di Stato direttore degli affari criminali (Dumas), nel conchiudere la sua prima Relazione al Guardasigilli (26 agosto '92), di essere ben presto la nuova legge entrata nei costumi giudiziarî.

Nella successiva Relazione del 13 ottobre '94, il direttore degli affari criminali (Boulloche) osservava: « Di tutte le misure adottate in questi ultimi anni per combattere la recidiva la legge 26 marzo '91 è forse quella che è stata accolta con maggior favore dalla pubblica opinione. Senza dubbio è soltanto allo spirare del termine di cinque anni che essa avrà raggiunto la pienezza della sua efficacia a profitto degli individui, ai quali è stata applicata; ma fin da ora gli spiriti sospettosi nelle questioni penitenziarie, che sono sempre all'ordine del giorno, si preoccupano di sapere se il suo effetto comminatorio impedisca la recidiva in un numero più o meno considerevole di delinquenti primarî. » E dopo esposta una serie di dati, al riguardo aggiungeva: « La questione più interessante, che resta ad esaminare, è quella diretta a sapere se la legge che ci occupa à contribuito, e in quale misura, a combattere la recidiva. Nel '91. dopo nove mesi, su 1000 sospensioni accordate correzionalmente ve ne erano state 17 revocate (cioè 201 sopra 11,766). Nel '92 ve ne sono state 665 revocate non solamente sulle 17.843 accordate durante il detto anno ma anche sulla totalità di coloro che nei 21 mesi avevano usufruito della legge, vale a dire 17,849 + 11.766 = 29,615; la proporzione è di 22 per mille. Nel '93 vi sono state 885 sospensioni revocate; la proporzione calcolata nello stesso modo è di 17 per 1000. Ora sopra 1000 condannati primarî che non ànno usufruito della legge in questione quanti nello stesso anno sono stati di nuovo colpiti dalla giustizia ? Sarebbe di grandissimo interesse poter rispondere con precisione al semplicissimo problema così posto. Ma il metodo adoperato per il calcolo della recidiva non permette una risposta netta. Tutto ciò che ci apprende è che su 235.911 condannati dai tribunali correzionali nel '92, per esempio, 104.322 avevano subìto anteriormente durante un periodo indeterminato e sufficientemente lungo una o parecchie altre condanne. Ma non si sa quali siano i contingenti annuali, che accumulandosi ànno formato questo enorme

totale. Tuttavia è assai probabile che questi contingenti siano tanto più for
quanto sono più recenti; e come la proporzione di questo totale è di quasi ottant
recidivi sopra cento condannati primarî, si è autorizzati a ritener che su cent
condannati primarî di ciascun anno ai quali non è stata applicata la legge d
26 marzo '91 la proporzione dei recidivi è certo assai superiore a quella del 2 %
Ora quest'ultima proporzione è appena quella dei recidivi, nei casi in cui la legg
è applicata. È quindi lecito conchiudere che la sospensione nell'esecuzione dell
condanna in caso di primo delitto non è senza efficacia per combattere la reci
diva. Oltre a ciò non è da questo solo punto di vista che si debbono guardar
le conseguenze della legge 26 marzo '91. Se infatti questa legge permette ai tri-
bunali di mostrarsi indulgenti verso i delinquenti primarî, dà loro il mezzo di
colpire con giustificata severità i delinquenti di abitudine. Si deve augurare che
i magistrati non esitino a fare uso, di fronte ai recidivi correzionali, dell'aggrava-
mento della penalità minacciato dagli articoli 5 e 6 della legge. Le necessità
della difesa sociale impongono il dovere di non disgiungere le due parti di una
medesima innovazione legislativa, che egualmente e completamente intesa è
destinata a produrre gli effetti i più salutari [1]. »

6. Sulla legge Bérenger fu in gran parte modellata, salvo qualche variante
estensiva, la legge 10 maggio '92 sulla condanna condizionale per il granducato

---

[1] Dalla Relazione suddetta si rileva che le Corti d'assise fecero uso della facoltà che loro concede la legge, nel '91 (dal 1° aprile) 39 volte (si può calcolare 48 se l'anno fosse stato completo), 61 nel '92, 36 nel '93, con prevalenza in tutti e tre gli anni negli attentati al pudore (8 nel '91, 12 nel '92, 9 nel '93), e nel '92 nei furti con scalata, effrazione e chiavi false (10, di fronte a 3 nel '91 e 2 nel '93).

I tribunali correzionali avevano, nel '91, applicato la legge a 11,766 prevenuti condannati: 7,362 al carcere e 4,406 all'ammenda. Aumentando questa cifra di un quarto, si ottiene per l'anno intero il numero di 14,707. Nel '92 arriviamo a 17,849 sospensioni correzionali e nel '93 a 20,404.

Nel '91 non era stato possibile calcolare che solo con una certa approssimazione la cifra delle condanne suscettibili di sospensione per i tre quarti dell'anno. Essa si elevava a 108,518. La proporzione delle sospensioni pronunziate era per conseguenza di 108 sospensioni per ogni 1,000 condanne di tal genere. Nel '92 vi sono state 161,461 condanne della stessa natura. La proporzione delle sospensioni è stata di 110 per mille. Nel '93 è stata di 127 per mille. La progressione, come si vede, è regolare per quanto riguarda i tribunali correzionali: si è veduto al contrario che vi era stata diminuzione delle sospensioni accordate dalle Corti d'assise nel '93.

Questa proporzione varia enormemente da un distretto all'altro. La media generale che abbiamo ora indicata è specialmente superata per Caen, Rennes, Orléans, dove sale a 192, 171 o 152 per mille. In contrario discende altrove a 54 (Aix), a 46 (Riom), a 17 (Bastia). Queste variazioni sono troppo grandi per poter essere spiegate con ragioni tratte dalla propria natura degli affari giudicati. Non si potrebbe difatti ammettere che la cifra proporzionale dei condannati degni del beneficio della sospensione, secondo lo spirito della legge varii a tal punto dall'una all'altra regione della Francia, spesso anche molto vicine. L'ipotesi più probabile è che la spiegazione di queste diversità deve essere ricercata in ragioni dedotte dalla natura e dalle tendenze dell'ambiente giudiziario in ciascun distretto. La prova che sia così sta nel fatto che la distribuzione delle Corti secondo l'ordine decrescente della loro propensione ad applicare la legge del 26 marzo '91 non è sensibilmente cambiata dal '91 al '93. Nell'una come nelle altre serie Caen e Rennes vengono alla testa, Riom e Bastia sono alla coda e l'ordine delle altre Corti non è grandemente mutato.

li Lussemburgo, pubblicata nella *Collezione legislativa* della *Riv. Pen.*, vol. III, pag. 37.

Dalla Relazione presentata dal procuratore generale al Ministro di Stato, 11 luglio '94, si rileva che dall'entrata in vigore della legge le Corti e i tribunali del granducato ordinarono la sospensione dell'esecuzione delle pene in ordine a 477 individui condannati a 73 pene corporali e a 480 pene pecuniarie. Di quei 477 individui 7 ricaddero in una condanna che à portato la revoca del benefizio e 53 sono incorsi in una nuova condanna senza perdita del benefizio.

Su 17,658 condanne pronunziate nei due anni si noverano 553 condanne condizionali, di cui 73 per pene corporali e 480 per ammende. Di queste condanne condizionali una sola fu pronunziata dalla Corte di assise; 37 dalla Corte d'appello (9 importanti la pena del carcere e 28 per ammende); le rimanenti dai tribunali. « E sorprendente — osserva il proc. gen. — che i signori giudici di pace non siano proclivi ad applicare la legge del '92 in misura più larga e generosa sebbene siano chiamati a provvedere sopra affari penali, il carattere dei quali sembra che si presti particolarmente a benevoli apprezzamenti. »

7. In Isvizzera fu accolto il sistema anglo-americano, ossia la sospensione del giudizio col rinvio della condanna. negli articoli 339 e seguenti del codice di Neuchâtel del 29 maggio '91 per gli imputati di furto, truffa o abuso di fiducia quando non concorrano circostanze aggravanti, il danno arrecato non ecceda le cento lire, il colpevole non abbia raggiunto l'età di 25 anni, non abbia riportate altre condanne e abbia fatto completa confessione del delitto.

Invece il sistema della sospensione della pena fu ammesso nel Cantone di Ginevra con la legge del 29 ottobre '92 sulla pena condizionale [1] e con quella

---

[1] Poichè questa legge non figura peranco nella *Collezione legislativa* della *Rivista Penale*, ne diamo qui il testo:

« Art. 1. Quando un accusato non à riportata in Isvizzera o all'estero alcuna precedente condanna alla prigione per reato volontario di diritto comune, la Corte, con o senza l'assistenza del giurì (secondo i casi preveduti negli articoli 359 e 360 del codice di procedura penale), può ordinare, se ne crede degno il colpevole e se questi può giustificare un domicilio reale e la sua identità, che si sospenda l'esecuzione della pena pronunziata.

» Questa decisione non potrà aver luogo che in caso di condanna alla prigione o all'ammenda pronunziata dalla Corte correzionale o dalla Corte criminale quando giudica correzionalmente, con riserva di ogni disposizione contraria delle leggi federali.

» Essa farà parte della sentenza di condanna e dovrà esser motivata.

» Quando l'accusato, o il suo difensore, avanzerà domanda di sospensione all'esecuzione della pena, il proc. gen. darà le sue conclusioni, restando per ultimo la parola all'accusato o al suo difensore.

» Art. 2. Le pene accessorie e le incapacità risultanti dalla condanna seguiranno la sorte della pena principale. Sono eccettuati i casi previsti nel capitolo II della legge del 20 marzo '91 sulla patria potestà.

» Art. 3. L'esecuzione della pena potrà essere sospesa per un termine di 5 anni al massimo e di 2 anni al minimo.

» Art. 4. Se durante questo termine il condannato non è incorso in alcun procedimento seguito da condanna per un crimine o delitto doloso di diritto comune punito dalle leggi ginevrine, la condanna sarà considerata come non avvenuta.

» Nel caso contrario la prima pena sarà innanzi tutto eseguita senza che possa confondersi con la seconda e per il secondo crimine o delitto saranno applicate le disposizioni di legge relative alla recidiva.

del 30 maggio '97 sulla sospensione dell'esecuzione delle pene per il cantone Vaud [1].

» Art. 5. Se la seconda condanna è stata pronunziata fuori del Cantone e la pri non è prescritta, questa sarà eseguita appena il condannato potrà essere arrestato.

» La prescrizione della prima pena comincerà a decorrere dal giorno in cui seconda condanna sarà stata pronunziata.

» Art. 6. Colui che à ottenuto la sospensione di una pena non potrà esser ammes a goderne una seconda volta, se à commesso un delitto della stessa indole.

» Art. 7. Dopo la lettura della sentenza il presidente della Corte dovrà avverti il condannato delle conseguenze che produrrebbe per lui una nuova condanna nel te mine di sospensione che gli è stato accordato.

» Art. 8. La sospensione dell'esecuzione non pregiudica in nulla i diritti del parte lesa e non libera il condannato dall'obbligo di pagare le spese del procedimen e i danni-interessi.

» Art. 9. Durante il periodo di sospensione la condanna sarà iscritta al casellari giudiziario con menzione espressa della sospensione accordata.

» Se alcun procedimento seguito da condanna, nei termini dell'art. 4, non à avut luogo nel termine di sospensione accordato, la menzione della condanna sarà cancellat dai registri del casellario.

» Art. 10. La liberazione definitiva sarà acquisita di diritto al condannato per il so fatto dello spirare del termine di sospensione. »

[1] Ed ecco il testo anche di quest'altra legge:

« Art. 1. Quando l'imputato, non essendo incorso, in Isvizzera o all'estero, in alcun condanna a pena privativa della libertà per un reato volontario preveduto dalla legg del Vaud, vien condannato nel Cantone alla pena dell'ammenda, della prigionia o de.. reclusione per un tempo non eccedente i sei mesi, il giudice potrà ordinare la sospe sione dell'esecuzione della pena stabilita, ove il condannato gli sembri meritevole d tal beneficio.

» La decisione del giudice verrà inserita nella sentenza di condanna, nella qua sarà fissata, caso per caso, la durata della sospensione, che non potrà essere minore due nè maggiore di cinque anni.

» Art. 2. Le pene accessorie e le incapacità legali risultanti dalla condanna deco reranno dal momento in cui verrà messa in esecuzione la pena principale.

» Art. 3. Se, durante la sospensione fissata, il condannato non à commesso alcu reato intenzionale represso dalla legge del Vaud, la condanna si considera come no avvenuta.

» Il solo fatto di aver raggiunto il termine della sospensione rende il condannato definitivamente libero da ogni pena e da tutte le conseguenze derivanti dalla condann

» Art. 4. Se, durante la sospensione fissata, il condannato commette un secondo reato volontario preveduto dalla legge del Vaud, verrà eseguita la pena inflitta anterior mente, senza che possa cumularsi con la seconda.

» Le disposizioni della legge sui recidivi sono applicabili al secondo reato.

» Art. 5. Se il secondo reato fu commesso fuori del Cantone, la pena antecedente verrà eseguita quando il condannato potrà essere tratto in arresto, a meno che no siasi estinta con la prescrizione. In tal caso la prescrizione della pena anteriore no comincerà a decorrere che dal giorno in cui fu pronunciata la seconda condanna.

» Art. 6. La sospensione dell'esecuzione della pena non pregiudica i diritti della parte lesa e non trae la conseguenza di liberare il condannato dall'obbligo del pag mento delle spese di giustizia, e del risarcimento dei danni e interessi.

» Art. 7. Al condannato che ottenne la sospensione della condanna non potrà più essere concesso tal beneficio.

» Art. 8. Nel comunicare al condannato la sentenza con la quale gli vien conces la sospensione, il giudice gli farà rilevare le conseguenze che a lui deriverebbero da un nuovo reato.

» Art. 9. Le condanne pronunziate con la clausola sospensiva non saranno iscritte nei relativi quadri se non quando ne sarà stata ordinata l'esecuzione, e non saranno

Intorno ai risultati dell'applicazione della legge ginevrina per gli anni '93, , '95 riferisce nella *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (vol. IX, fasc. 1) lott. Ernest Picot giudice alla Corte di giustizia di Ginevra. Premesso un mo sulla legge e additate le difficoltà di un giudizio esatto e sicuro per la vità del tempo di applicazione, per la poca estensione del territorio, per la tura nomade della popolazione così varia di origine e per la coincidenza con dificazioni nelle leggi di procedura penale e di ordinamento giudiziario che non rmettono stabilire con certezza se alcuni risultamenti della statistica sono la nseguenza dell'una o delle altre innovazioni legislative, egli così esprime i suoi prezzamenti individuali:

« È avvenuto della modificazione apportata alla nostra legislazione penale con legge sulla pena condizionale lo stesso che di molti altri cambiamenti reclamati n accanimento dagli uni, respinti con energia dagli altri: il cambiamento si è tto assai tranquillamente, senza portare alcuna rivoluzione nell'ordine di cose sistente e senza giustificare immediatamente nè l'entusiasmo dei promotori nè denigrazione dei detrattori; ma ciò che si può tuttavia constatare è che l'istituone è divenuta popolare, che à certamente reso qualche servizio e che una proosta di ritornare alla legislazione anteriore sarebbe generalmente male accolta. o ò potuto constatare in via generale che i giurati chiamati a sedere alla Corte orrezionale conoscono l'esistenza della legge, sanno quali ne sono i principî inforiatori e apprezzano le facilitazioni che loro concede nei casi, relativamente poco requenti, nei quali ne fanno applicazione; questo è certamente un indizio che la ossibilità di accordare una sospensione all'esecuzione della pena risponde a un lesiderio naturale del cuore umano e che l'istituzione della pena condizionale à alde radici nel sentimento popolare.

» Il numero totale di sospensioni accordate durante i tre anni '93, '94 e '95 è tato di 49, ciò che per un numero totale di 572 imputati rappresenta l'8 $^1/_2$ %. Se prendiamo come base non il numero degli imputati, ma quello dei condannati, ossia 419 vediamo che coloro che godono della sospensione sono l'11 $^1/_2$ % dei condannati. Vi è dunque l'88 $^1/_2$ % dei condannati che non godono del benefizio. Se ricerchiamo quale sia la categoria dei condannati che ottengono più spesso la sospensione vedremo che sono spesse volte i condannati per percosse, vie di fatto, diffamazioni o minacce, ecc., ma sopratutto i giovani condannati per delitti contro la proprietà. Per costoro il giurì si mostra assai disposto a risparmiar loro un soggiorno prolungato in prigione. È un'opinione assai diffusa nella maggior

---

notate negli estratti del casellario giudiziario rilasciati agli interessati durante il periodo della sospensione.

» Presso il proc. gen. sarà tenuto un registro speciale delle condanne pronunziate con sospensione, e verrà periodicamente comunicato, nei modi prescritti dal Consiglio di Stato, ai magistrati ed ai tribunali competenti.

» Art. 10. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili al caso di condanna in contumacia, se non quando il contumace à ottenuto la rinnovazione del giudizio conformemente alla legge.

» Art. 11. Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai delitti contemplati da leggi speciali, ma non alle condanne pronunciate per contravvenzioni alle leggi fiscali e di polizia, nè per i delitti e per le contravvenzioni previsti dalle leggi federali.

» Art. 12. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore il 1° giugno '97. »

parte dei giurati, e dividono anche molti magistrati, che il soggiorno in prigion esercita un'influenza deleteria sulla gioventù, e, per poco che il delitto non si troppo grave, che i precedenti conosciuti non siano cattivi e sopratutto che il con dannato dia segno di qualche rimorso o ravvedimento, gli è facile ottenere da giurì una sospensione all'esecuzione della pena che permetta di metterlo imme diatamente in libertà; il giurì si afferra con gioia a questo mezzo di conciliare i suo desiderio d'infliggergli una pena piuttosto morale che effettiva e di rispar miargli un soggiorno più prolungato nella prigione.

› Nel sentimento del giurì quella è una misura che ricorda un poco la grazia: il condannato meriterebbe a stretto rigore una pena; ma, tenendo conto da una parte delle informazioni favorevoli raccolte su lui, della buona condotta anteriore all'epoca in cui à commesso il delitto, d'altra parte del pentimento e della speranza di ravvedimento che si può avere, il giurì e la Corte gli accordano una grazia relativa e sottoposta ad alcune restrizioni. Le cifre che abbiamo mostrano che non si abusa di questa misura di clemenza.

› Un'altra cifra interessante a rilevare è quella degli individui che dopo aver goduto della sospensione dell'esecuzione della pena perdono questo benefizio per aver commesso un nuovo delitto; essa è stata soltanto di quattro durante i tre anni di applicazione della legge. Se ci si potesse lusingare che dei 49 individui che ne ànno goduto, 45 ànno effettivamente ripreso il retto cammino ed ànno vinta la tendenza che li spingeva a mal fare, non si dovrebbe esitare a concludere sugli eccellenti effetti della legge, ma questo risultato non può esser accolto che con riserva, perchè noi ignoriamo digraziatamente che sia accaduto di quasi tutti gli individui posti in libertà appena dopo la loro condanna. Se siano restati nel nostro paese o, secondo una locuzione volgare, siano andati a farsi impiccare altrove, è una questione che non possiamo risolvere per la quasi totalità dei casi ed è qui che noi sentiamo una delle deficienze dell'istituzione; essa dovrebbe comprendere un'opera di patronato e di sorveglianza che permettesse di esercitare un'azione sugli individui rilasciati: teoricamente questa sarebbe un'opera utile, eccellente; nella pratica è essa possibile, sarebbe in grado di rendere servizi efficaci? Non è ciò che noi dobbiamo qui esaminare. Notiamo come un fatto specioso che il nuovo delitto che à ricondotto innanzi alla giurisdizione correzionale gli individui che avevano ottenuta la sospensione dell'esecuzione di una prima condanna à generalmente seguìto da vicino il primo; le date delle seconde condanne seguono di cinque a sette mesi le date delle prime nei quattro casi di cui ci occupiamo. Sembrerebbe che negli individui i quali debbono ricadere questa durata di un semestre è il tempo prestabilito durante il quale le buone risoluzioni che sono state prese si cancellano e spariscono e che coloro i quali ànno persistito più lungo tempo nella buona via vi restano definitivamente. Noi non vorremmo in questo dominio psicologico in cui i dati sono così poco sicuri dare le nostre ipotesi come bene accertate, ma ci è sembrato curioso segnalare questa durata quasi fissa delle ricadute nei casi in cui le abbiamo potuto constatare.

› Una delle grandi difficoltà nell'applicazione della legge è quella di apprezzare se il condannato sia realmente degno della sospensione che sollecita, e questa difficoltà era necessariamente preveduta. Nessuno ignora quanto, salvi i dati forniti dal casellario giudiziario, sia difficile per un tribunale farsi un'opinione sempre sicura sugli antecedenti di un delinquente, sopratutto quando si tratta di giudi-

care di piccoli delitti correnti per i quali vi è interesse a non troppo prolungare l'istruttoria giudiziale e la relativa carcerazione preventiva. Tutti coloro che ànno per poco seguìto le udienze dei tribunali sanno come sia spesso difficile formarsi un'opinione ragionata in questa materia sulle deposizioni dei testimoni spesso disposti ad esagerare o attenuare il valore delle informazioni che potrebbero dare sul delinquente. È ai magistrati incaricati dell'istruzione preliminare che dovrebbe in prima linea incombere questo dovere; ma anch'essi sono limitati dal tempo e dai mezzi d'informazione. Questa difficoltà diventa poi più che mai grave per i tribunali di una città di frontiera come la nostra che ànno da fare con così gran numero di uccelli di passaggio.

» Le informazioni che possono e debbono fornire i casellarî giudiziarî e i registri di condanna sono anche esse assai insufficienti e la mancanza di una intesa internazionale ed intercantonale per la pronta comunicazione delle condanne pronunziate si fa dolorosamente sentire, sebbene qualche progresso si sia realizzato in questo rapporto.

» Il delinquente, per poter essere ammesso al benefizio della sospensione, deve secondo la legge giustificare un domicilio reale; i nostri tribunali ànno esitato a dire ciò che si doveva intendere per domicilio reale, se si doveva trattare di una residenza durevole e bene stabilita nel Cantone o se bastava ad un condannato giustificare che avesse in qualche parte un qualunque domicilio, che non fosse un vagabondo. Il legislatore, noi crediamo, si è volontariamente astenuto dal precisare ciò che intendeva per questo domicilio reale, volendo lasciare ai tribunali una larga misura di apprezzamento: ciò che la legge richiede si è che l'individuo che vuole ottenere una sospensione presenti qualche garanzia per la serietà dell'esecuzione, che si sappia dove ritrovare colui che dopo aver visto sospendere la pena commette un nuovo delitto, che si possa in qualche misura controllarne la condotta ed esercitare su lui una certa vigilanza; la legge guadagnerebbe tuttavia nell'essere più chiara e nel precisar meglio la condizione del domicilio con la quale deve essere eseguita; ma non à voluto escludere dalla possibilità di ottenere una sospensione ogni individuo che non abbia residenza fissa o non sia definitivamente stabilito nel territorio ginevrino, ed è in questi sensi che è stata applicata accordandosi varie volte il benefizio della sospensione anche ad abitanti di Comuni vicini o dei limitrofi dipartimenti francesi.

» Checchè sia di tutte queste difficoltà, possiamo conchiudere dicendo che, a nostro avviso, i risultati dell'applicazione della legge ginevrina sulla pena condizionale sono incoraggianti; che, salvo poche eccezioni, questa legge non à sollevato critiche nella sua applicazione; che le paure manifestate di un abuso delle facoltà che concede non si sono realizzate; che è, insomma, una legge umana, la quale permette in molti casi di attenuare ciò che la legge penale à di troppo duro. Essa permette, sopratutto se è applicata con misura e discernimento, di evitare a giovani delinquenti quei soggiorni nefasti nelle prigioni, che, lungi dal contribuire alla loro riabilitazione morale, giungono troppo spesso a un risultato diametralmente opposto. Questo risultato è ottenuto senza che la legge sembri snervata dall'attenuazione che può essere prodotta con la sospensione nell'esecuzione della pena. »

Nel progetto di codice penale federale la pena condizionale è così ammessa nell'art. 50:

« In caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale per una durata inferiore a sei mesi contro persona che nè in Isvizzera nè all'estero abbia riportata altra pena restrittiva per delitto, il tribunale può sospendere l'esecuzione della pena, se il colpevole non à commesso il reato per basso sentimento, se à risarcito, per quanto era nelle sue forze, il danno prodotto e se si può ritenere che non commetterà altro delitto.

» Se il condannato nei cinque anni dalla sospensione commetta un delitto, dovrà espiare anche la pena sospesa; in caso contrario, questa vien meno. »

8. Nel 16 maggio '93 il Ministro di giustizia del Portogallo, don Antonio d'Azevedo Castello Branco, presentava alle Cortes un progetto di legge sulla liberazione e sulla condanna condizionale. Fu rinviato alla Commissione della legislazione penale, che presentò relazione pienamente favorevole nel 23 maggio successivo. Il progetto fu approvato. quasi senza discussione, alle Cortes e alla Camera dei pari, e divenne legge nel 6 luglio '93, nei termini riportati nella *Collezione legislativa* di questa *Rivista*, vol. II, pag. 576.

9. La legge che introdusse la condanna condizionale in Norvegia, fu quella del 2 maggio '94, pubblicata nel n° 16 della raccolta delle leggi di Norvegia nel 9 maggio '94 ed entrata in vigore quattro settimane appresso[1].

Finora non si ànno notizie.

---

[1] Ecco il testo anche di questa legge non peranco pubblicata nella *Collezione*: « § 1. Se la pena pronunziata dal tribunale consiste nel carcere o nella pena pecuniaria e concorrono circostanze specialmente attenuanti, può essere ordinato con la sentenza che l'espiazione della pena pronunziata sia sospesa.

» Il tribunale terrà conto sopratutto dell'età e della precedente condotta del colpevole, della poca importanza del reato, delle circostanze specialmente attenuanti nelle quali fu commesso e guarderà anche se l'accusato avrà fatta una completa e sincera confessione e se avrà dato soddisfazione e risarcito il danno a chi ne abbia diritto o si sarà mostrato disposto a farlo con tutte le sue forze. Finalmente la sentenza può contenere la condizione che in un termine stabilito sia pagata una somma determinata come risarcimento del danno.

» § 2. Se il condannato commetta posteriormente qualsiasi altro reato doloso per il quale nei tre anni dalla notifica della sentenza abbia luogo procedimento seguìto da condanna al carcere, all'interdizione dai pubblici ufficî o ad altra pena più grave, la pena sospesa sarà espiata senza indugio.

» Se il nuovo reato è avvenuto senza dolo o se l'accusato sia condannato ad una pena minore delle suindicate, la sentenza dichiarerà, avuto riguardo alla natura dei due reati, se la pena sospesa deve essere immediatamente espiata o se deve ancora restare sospesa.

» Se per il fatto posteriore sia intervenuta una sentenza che applichi una pena, deve anche quella determinare se la pena sospesa debba essere espiata.

» Se il risarcimento del danno sia stato posto a condizione della sospensione della pena e non abbia avuto luogo nel termine stabilito, la pena deve essere parimenti espiata a meno che il termine non sia decorso per circostanze che al condannato non possono essere imputate. In quest'ultimo caso sarà deciso con una sentenza pronunziata nel modo indicato dal § 481 del codice di proc. pen. se il termine deve essere ancora prorogato e se anche la condizione deve essere tolta.

» § 3. Se colui, che è stato condannato ad una pena di carcere, l'espiazione della quale fu sospesa, durante i tre anni dalla condanna è sottoposto a procedimento seguìto da condanna a pena restrittiva della libertà per un reato commesso anteriormente alla

10. Nessun cammino notevole in via legislativa fecero in Austria-Ungheria i varî progetti già menzionati in questa *Rivista* dal Molinari, nella monografia più volte citata.

Invece nel campo scientifico va ricordato come nel 21 settembre '96 fu tenuto in Buda-Pest il Congresso giuridico ungherese, nel quale fu posta all'ordine del giorno anche la questione della condanna condizionale. È notevole che all'intero dibattito della questione assisteva il Ministro della giustizia, Alessandro Erdely, e nella votazione dette il suo voto favorevole all'introduzione dell'istituto. L'assemblea plenaria tenuta nel 22 settembre si pronunziava parimenti in questo senso.

L'oggetto della disputa in seno alla terza sezione del Congresso era stato così formolato: — Si deve introdurre nel nostro paese l'istituto della cosidetta condanna condizionale? Se sì, in quale estensione e con quali modalità? — Riferì il prof. Ladislaus Fayer, il quale, dopo aver illustrato i tre pareri presentati da Ladislaus Bodor, Edmund Fekete e Sigmund Reichardt, tutti favorevoli, passò a esporre la sua opinione sulla questione. Disse che, poichè nel sistema penale ungherese non esisteva l'istituto della riprensione, si doveva ricorrere alla condanna condizionale per introdurre un sistema di pene di carattere etico. La riprensione non aveva trovato luogo nel codice penale ungherese, perchè questo sorse in un tempo, nel quale le funzioni dello Stato, di fronte all'individuo, erano ridotte al minimo. Oggi si comprende che lo Stato debba anche sforzarsi a produrre il miglioramento morale e intellettuale dell'individuo. La questione è poi divenuta più ardente e più importante, perchè nella sfera delle piccole pene il giudice non à quasi alcuna latitudine, e la condanna condizionale offre l'unico mezzo perchè si possa agire notevolmente. Il Fayer concluse con le seguenti proposte:

« 1° Quando nei delitti più leggieri concorrono circostanze che meritano speciale riguardo, e l'accusato non ancora è stato condannato a pena restrittiva della libertà, può il giudice pronunziare la remissione condizionale della pena.

» 2° Nel caso che il condannato durante il termine da 2 a 5 anni dal giorno in cui la condanna è divenuta effettiva, non à commessa alcuna azione, per cui sia comminata una pena restrittiva della libertà, la pena gli è rimessa.

---

prima condanna e per il quale non si ritiene applicabile la sospensione, deve essere pronunziata una nuova pena complessiva per entrambi i reati. Lo stesso avviene se la pena sospesa consista in pena pecuniaria, ma il tribunale per la pena da scontarsi posteriormente voglia applicare il lavoro penale. Se la pena per entrambi i reati consiste in pena pecuniaria, ovvero per uno in carcere e per l'altro in pena pecuniaria si procederà nella maniera indicata nei capoversi 2 e 3 del precedente paragrafo e si deciderà secondo le circostanze se la pena sospesa si deve espiare o se l'espiazione deve restare ancora sospesa.

» § 4. Se la pena, secondo le disposizioni dei precedenti paragrafi, non è espiata, sarà considerata come espiata dal giorno nel quale la sentenza fu pronunziata.

» § 5. Quando il presidente del tribunale notifica al condannato con sentenza nella quale è pronunziata la sospensione nell'esecuzione della pena, deve, nello stesso tempo, far note le disposizioni precedenti e, qualora il condannato sia minore degli anni 21, deve aggiungere un'ammonizione severa, secondo le circostanze del caso consigliano.

» § 6. Le regole sulla commisurazione delle pene trovano anche applicazione quando l'espiazione della pena deve essere sospesa. »

» 3° La remissione condizionale della pena può essere concessa con cauzione, quando le condizioni dell'accusato ne rendano possibile il pagamento. »

Il d^r^. Karl Edvi-Illés, che si era già occupato della questione, si dichiarava fautore, ritenendola matura, e si univa alle proposte del relatore. Solo dichiarava di non poter accettare la seconda, ritenendo che il giudice debba far dipendere la durata del periodo di prova dalla gravità del delitto.

Il d^r^. Isidor Baumgarten invece dubitava che l'innovazione non potesse mettere in pericolo la sicurezza dell'intero edificio penale. In tal senso egli non era propenso a credere che l'introduzione di questo istituto fosse così benefica, come il relatore si era sforzato di dimostrare, ritenendo dovere di coscienza schierarsi contro l'istituzione, e dire apertamente senza riguardi la propria opinione.

Il d^r^. Samuel Bleuer confutava il precedente oratore ed esprimeva il desiderio che non si prendesse a modello la Prussia, ma il Belgio e l'Inghilterra.

I d^ri^. Emerich Lengyel e Bernhard Friedmann, anche fautori della istituzione, ne ricordarono le origini antiche.

Il d^r^. Alfred Doleschal partecipava ai dubbî del Baumgarten, opinando nondimeno che la proposta del relatore potesse in genere essere accettata. Desiderava soltanto che nell'attuazione si procedesse con la necessaria ponderazione e prudenza, ed all'uopo presentava le seguenti proposte:

1° che la condanna condizionale sia applicabile, in caso di pena del carcere, fino ad un anno di arresto;

2° che per l'introduzione dell'istituto sia necessaria la classifica dei differenti delitti secondo i loro motivi, affinchè possano essere indicati quei delitti, nei quali l'esecuzione condizionata della condanna non debba trovar luogo;

3° che la remissione della pena non debba toccare il risarcimento dei danni;

4° che insieme alla remissione debba farsi uso della riprensione giudiziale;

5° che nel caso di una nuova azione punibile del condannato, debba la precedente condanna essere tenuta in considerazione come circostanza aggravante.

Il d^r^. Samuel Kardos trovava così fondate le obiezioni del Baumgarten, da consentirvi pienamente, e non le riteneva abbastanza confutate dalle parole degli altri oratori. Ma, sul riflesso che si debba lottare per l'ideale miglioramento dell'umanità, per questo motivo ammetteva doversi tentare d'introdurre l'istituzione in questione.

Il d^r^. Ludwig Gruber diceva che l'istituzione deve accogliersi con favore perchè raggiunge lo scopo di sviluppare la disposizione del § 92 del codice penale ungherese, relativa all'attenuazione delle pene, e si accordava con la proposta del relatore.

Il relatore desiderava di non sottoporre a votazione il secondo e terzo punto delle sue proposte, mantenendo soltanto il primo.

Il presidente Szekàcs pose a votazione la proposta del d^r^. Fayer, quella contraria del d^r^. Baumgarten e quella del d^r^. Doleschal.

La prima fu approvata a grande maggioranza, quella del Baumgarten respinta e anche quella del Doleschal, perchè la Sezione decise di non entrare nei dettaglî.

11. In Germania sono dovuti all'iniziativa individuale di alcuni scienziati varî progetti intorno all'istituzione della condanna condizionale.

Fra i principalmente notevoli vuolsi menzionare quello presentato dal Wirth nel marzo '88, al Ministero della giustizia in Prussia, che è così concepito:

« Nelle condanne contro persone, le cui condizioni verrebbero colpite in maniera notevolmente grave dall'espiazione di una pena restrittiva della libertà, specialmente contro minorenni, il giudice, nel determinare e stabilire la pena, quando questa debba consistere nella privazione della libertà, è autorizzato a pronunziare che l'esecuzione della pena sia provvisoriamente sospesa, ma solo nel caso che il condannato sia per la prima volta punito, e che la durata della pena applicata non sia maggiore di un mese.

» In ciascuna di tali condanne il giudice deve determinare un periodo di prova da 2 a 3 anni, calcolati dal giorno in cui è pronunziata la sentenza.

» Durante questo periodo il condannato non deve da alcun tribunale tedesco essere punito.

» Se egli adempie a questa condizione, la pena provvisoriamente sospesa si ritiene espiata.

» Se egli, al contrario, durante questo periodo incorre di nuovo in pena, la pena provvisoriamente sospesa è immediatamente eseguita. La cattiva riuscita della prova forma un motivo di aggravamento nella commisurazione della pena della nuova condanna.

» Oltre a ciò, il giudice, nel pronunziare la sospensione della pena, può richiedere che dal condannato, o da un terzo in favore di lui, sia prestata una cauzione da dieci sino a diecimila marchi. La cauzione passa alle casse dello Stato se la pena, provvisoriamente sospesa, deve in seguito essere eseguita; è restituita nel caso contrario. »

Un secondo progetto fu proposto dal Liszt nella *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, vol. X, pag. 81:

« § 1. In ogni condanna alla pena del carcere, se tale pena non viene applicata per circostanze attenuanti in sostituzione della reclusione, e se il condannato non à interamente o parzialmente espiata precedentemente alcuna pena restrittiva della libertà, il tribunale può ordinare che l'esecuzione della pena sia sospesa.

» L'esecuzione di qualsiasi pena pecuniaria applicata sussidiariamente alla pena restrittiva, non è pregiudicata da questa disposizione.

» § 2. La sospensione dell'esecuzione può farsi dipendere dalla prestazione di una cauzione.

» Il valore di tal cauzione, come il modo della prestazione, si determina ad arbitrio del giudice.

» Se la cauzione non è prestata entro i termini stabiliti dal tribunale, la pena applicata si eseguisce.

» § 3. La decisione del tribunale, che ammette o respinge la sospensione della pena, può essere impugnata soltanto mediante i gravami ammessi per le sentenze di condanna e secondo i principî per queste vigenti.

» § 4. L'esecuzione della pena vien meno e la cauzione è liberata, quando il condannato, nei tre anni dopo che la condanna è passata in giudicato, non venga condannato a una pena restrittiva della libertà per aver commesso un nuovo reato.

» Il verificarsi di tale circostanza è constatato con sentenza pronunziata dal tribunale su domanda del condannato.

› § 5. Se il condannato, nei tre anni dopo che la condanna è passata in giudicato, è condannato a una pena restrittiva della libertà, per aver commesso un nuovo reato, la cauzione prestata passa alla cassa dello Stato e la pena, precedentemente applicata, è eseguita interamente insieme a quella pronunciata per la nuova azione punibile.

› Durante il procedimento per la nuova azione commessa è sospeso il corso del termine di tre anni.

› § 6. Quando, prima del decorso del termine di tre anni, segue la condanna per un'azione punibile commessa prima che sia passata in giudicato la sentenza di cui al § 1, si applicano gli articoli 74-78 del codice penale e il tribunale, chiamato a determinare la pena secondo questi articoli, deve decidere se l'ordinanza di sospensione deve mantenersi ferma o essere abolita.

› Durante il procedimento per il reato nuovamente giudicato è sospeso il corso del termine di tre anni. ›

Finalmente un terzo progetto propose l'Aschrott nel suo *Ersatz kurzzeitiger Freiheitsstrafen*:

‹ § 1. Il tribunale in ogni grado di giurisdizione, quando condanna un accusato, mai precedentemente punito con pena restrittiva della libertà, a una di tali pene per durata non superiore a un mese, è autorizzato a disporre nella sentenza di condanna che l'esecuzione della pena sia sospesa per un tempo determinato mediante la prestazione di una cauzione, e che, dopo il decorso di questo tempo, se il condannato à serbato buona condotta, la pena gli sia interamente rimessa.

› § 2. Il valore della cauzione, e il modo di prestarla, sono determinati ad arbitrio del tribunale. Egualmente ad arbitrio del tribunale è determinato il termine per il quale la cauzione è prestata, decorrente dal giorno in cui la sentenza di condanna passa in giudicato. Questo termine non può tuttavia essere maggiore di un anno nelle contravvenzioni, di tre anni nei delitti.

› § 3. Se il condannato durante tale termine commette un reato, il tribunale, che giudica su tale nuova azione, decide se la cauzione deve essere perduta e la pena sospesa deve essere eseguita. Nei casi specialmente lievi il tribunale può fare a meno di dichiarare la perdita della cauzione e di ordinare l'esecuzione della pena. Della decisione è data immediatamente comunicazione al tribunale che aveva pronunziata la prima condanna.

› § 4. Se il condannato durante il termine di sospensione non à commesso alcun reato, o il reato commesso in conformità del § 3 è ritenuto specialmente lieve, il tribunale di prima istanza, con sentenza inappellabile, deve dichiarare libera la cauzione e rimessa la pena. ›

12. Questi progetti e l'applicazione dell'istituto, specialmente nel Belgio, suscitarono sull'argomento notevoli e sapienti dispute. L'Unione internazionale di diritto penale, fondata nell''89, si fece attiva fautrice della condanna condizionale, che chiamò la sua figlia primogenita, e la pose all'ordine del giorno del suo primo congresso annuale tenuto nel 7 ed 8 agosto '89 in Bruxelles.

Ad. Prins, professore in Bruxelles. e il dr. H. Lammasch, professore in Innsbruck, presentarono pareri sulla questione: deve raccomandarsi l'introduzione della condanna condizionale divenuta legge nel Belgio, nelle legislazioni degli altri paesi, e con quali norme?

Il Prins concluse così: « La condanna condizionale è fondata sopra un principio sano e giusto. Adoperata nelle violazioni di legge, le quali specialmente disturbano i rapporti civili, nelle frodi non rilevanti, nei furti non importanti, nelle ingiurie lievi, verbali o reali, nella maggior parte delle contravvenzioni è opera è un mezzo sufficiente di repressione. Adoperata contro persone non ancora punite, è mezzo sufficiente di prevenzione, e corrisponde così ai desiderî dei penalisti. Essa elimina la degenerazione del sistema, per la quale le carceri sono riempite da una folla di prigionieri, i quali troppo presto ne vengono fuori, il più delle volte con danno del loro avvenire e sempre senza vantaggio per la società. Mentre costringe il giudice ad agire secondo la propria scienza e coscienza per distinguere fra coloro che gli sono presentati quelli che sono meritevoli del beneficio, nello stesso tempo ne eleva la missione sociale e le restituisce il carattere suo proprio. Per questo la scienza del diritto penale può raccomandare questa riforma, desiderarne la generalizzazione ed aspettarne con fiducia i risultati. »

Il Lammasch, alla sua volta, concludeva: « Tenuto conto delle condizioni dei singoli Stati, si deve raccomandare in generale l'ammissione di una sospensione nell'esecuzione della pena secondo il sistema belga, ma più specialmente per i delitti di poca importanza commessi da persone in giovine età o di sesso femminile ».

Presentò inoltre all'Unione internazionale un parere sulla seguente questione il prof. von Liszt: « Quali mezzi possono essere raccomandati al legislatore per limitare le pene restrittive di breve durata »? L'autore, che nei vol. IX e X della sua *Zeitschrift*, con grande calore e dottrina aveva già sostenuto il pensiero della condanna condizionale, dà la preferenza alla legislazione belga su tale istituto di fronte all'italiana, che à introdotto la riprensione giudiziale, con o senza malleveria, per coloro che non sono stati precedentemente condannati. « Il pensiero fondamentale politico-criminale — dice, fra l'altro, von Liszt — è uguale in entrambi i casi, ma l'esecuzione più corrispondente allo scopo si trova nella condanna condizionale, non nella riprensione giudiziale. La semplice riprensione senza malleveria colpisce il cittadino che conserva il suo sentimento di onore, lascia impunito colui che l'à perduto; essa opera tanto più duramente quanto più raffinato, tanto più mitemente quanto più ottuso è quel sentimento d'onore nel condannato. Non si può dunque affermare che l'ineguale efficacia della riprensione giudiziale la raccomandi come rimedio giuridico. E nemmeno in unione alla malleveria può, a mio avviso, essere raccomandato al legislatore un largo uso della riprensione giudiziale. La prestazione di una sufficiente malleveria di buona condotta può essere possibile, il più delle volte, soltanto al possidente. Essa è impossibile specialmente di fronte a quelle persone, per le quali appunto la riprensione senza malleveria non fa alcuna impressione. Quindi con ciò si inasprisce l'ineguale efficacia della riprensione; il cittadino possidente, e con sentimento d'onore sviluppato, sarà punito due volte; quello che è abituato alle ingiurie e alle rampogne e nulla possiede, ne riderà. La condanna condizionale offre tutti i vantaggî della riprensione giudiziale ed anche maggiori. Se il giudice dice al colpevole: Tu sei condannato a tre mesi di prigione, ma la pena non sarà eseguita, a condizione che tu non commetta una nuova azione punibile; questo discorso appunto per la sua semplicità, per la sua rude ragionevolezza, risuonerà non solamente negli orecchî, ma anche nel cuore del

condannato per lungo tempo dopo che à abbandonato il tribunale. Egli sa che à nelle proprie mani il suo destino. Fino all'ultimo giorno del termine, il ricordo della parola del giudice lo allontanerà dal delitto, se la tentazione cercherà di indurvelo. E ciò è più, assai più di quello che può offrire la riprensione giudiziale con o senza malleveria. »

Nella seduta del 7 agosto '89 l'Unione internazionale, dopo lunga discussione, accettò concordemente la proposta Prins-Garofalo: « L'Unione raccomanda ai legislatori di tutti i paesi l'accoglimento del principio della condanna condizionale, ma in pari tempo rammenta la necessità di regolarlo secondo le condizioni speciali dei diversi luoghi, il sentimento e il grado di coltura di ciascun popolo ».

Il ricordo contenuto in fine di tale proposta si deve a un dubbio del Garofalo, relativamente a quei delitti che consistono in una lesione personale, quali specialmente l'ingiuria e la lesione corporale. Il Garofalo, tenuto conto del temperamento facilmente eccitabile dei suoi connazionali, temeva la vendetta privata, quando il giudice in tali delitti si limitasse ad una condanna condizionale, senza dare con una pena conveniente soddisfazione all'offeso.

La prima riunione del gruppo tedesco dell'Unione internazionale, tenuta ad Halle nel 26 e 27 marzo '90, si pronunziò egualmente per l'introduzione della condanna condizionale: di 52 presenti votarono 42 a favore, 4 contrarî e 6 si astennero dalla votazione.

13. Nel giugno '90 il Ministero della giustizia in Prussia emanò una circolare, nella quale venivano posti specialmente i seguenti quesiti:

1° Nei paesi nei quali la condanna condizionale è stata legalmente introdotta, si è fatta sufficiente prova della sua utilità?

2° Esiste realmente il bisogno d'introdurre questo istituto, e più specialmente:

a) i difetti che debbono riconoscersi nelle pene di breve durata (insufficiente efficacia, pericolo di corruzione morale del condannato per opera dei condetenuti) possono essere eliminati in altra maniera?

b) si è sperimentato che l'esecuzione di tali pene contro persone mai precedentemente punite sia talmente grave da non essere in corrispondenza con la misura della colpa?

c) sono inoltre specialmente tali condannati danneggiati in maniera rilevante, nella loro vita posteriore, dall'espiazione della pena?

d) l'esercizio del sovrano diritto di grazia si mostra sufficiente per eliminare tali gravezze?

3° Si può aspettare dalla condanna condizionale:

a) che colui il quale ne è colpito sia con maggior probabilità tenuto lontano da un nuovo reato che non dall'esecuzione della pena?

b) che i diritti della parte lesa siano convenientemente soddisfatti?

c) che al sentimento di giustizia del popolo sia data conveniente soddisfazione?

4° Si deve invece temere che l'aspettativa della possibile impunità per un primo delitto possa costituire una spinta a delinquere?

5° Si può ripromettersi un esercizio eguale ed uniforme della facoltà lasciata ad arbitrio dei giudici dalla condanna condizionale?

6° Si raccomanda la condanna condizionale specialmente nei riguardi a giovani delinquenti?

Dei tredici pareri emessi dai presidenti dei tribunali superiori e dai procuratori generali di Stato, e pubblicati dal *Bollettino* del Ministero di giustizia, un solo fu in principio favorevole alla legge, pur facendo riserve intorno al momento della sua applicazione; gli altri dodici furono in massima contrarî; qualcuno propose di farne un saggio lasciando la facoltà della sospensione non al giudice ma al Ministero, qualche altro di sperimentare l'istituto solamente per i giovani delinquenti.

I dodici pareri contrarî sono principalmente motivati dalle seguenti obbiezioni, così riassunte dal Bachem (*Die Bedingte Verurtheilung*).

Da troppo poco tempo la legge è stata introdotta nel Belgio e in Inghilterra per poter trarre deduzioni sicure dalla sua applicazione. L'apparente favorevole successo del sistema di *probation*, applicato in Boston e Massachussetts, non può essere tenuto in molta considerazione, perchè dovuto specialmente alla singolare attività del *probation officer*, capitano Savage, che organizzò e curò, egli stesso. in maniera eccellente, la sorveglianza dei sottoposti alla prova. Tale attività fu possibile nel piccolo Stato di Massachussetts che, insieme alla città di Boston, conta meno di due milioni d'abitanti; ma, dove la popolazione è assai maggiore, e dove difficilmente si troverebbe un gran numero di persone disposte a spendere la loro vita per tale scopo, quel risultato non si potrebbe sperare.

Sono esagerati i lamenti sulla completa inefficacia delle pene di breve durata.

Invece una gran parte del popolo à orrore di una detenzione anche breve, e dopo averla sofferta, si guarda, secondo le proprie forze, di commettere un nuovo delitto. Egualmente assai esagerata deve essere ritenuta l'affermazione che quelle pene corrompono il condannato per la vita che gli si fa menare in comune con delinquenti più depravati. In generale le prigioni per l'espiazione di pene brevi sono separate da quelle dove si accolgono i condannati a pene gravi; ma certo le prigioni tedesche lasciano molto a desiderare, e tutti sono concordi nel ritenere che richiedano un miglioramento, introducendo la segregazione ed altri indurimenti nelle pene di breve durata, che le rendano nello stesso tempo più efficaci e meno corruttrici, senza che ciò implichi la necessità di abolirle.

Non è nemmeno esatto che il condannato sia gravemente danneggiato nella vita posteriore dall'applicazione delle brevi pene. La macchia al nome del condannato, che gli rende ostile la maggioranza degli onesti, non viene dall'esecuzione della pena, ma dal delitto.

Il diritto di grazia si è mostrato finora sufficiente per eliminare quelle gravezze, che in casi affatto speciali presenta l'applicazione di una pena.

Già si lamenta l'insufficiente efficacia preventiva della pena. Con l'introduzione della condanna condizionale questo difetto verrebbe ad aggravarsi, perchè non bisogna dimenticare che nell'esecuzione di una pena si contenga un mezzo d'intimidazione più potente, che non nella semplice minaccia d'applicarla in caso di una nuova violazione di legge.

Sebbene già da lungo tempo con la pubblica persecuzione dei delitti lo Stato abbia preso su di sè l'esercizio dell'azione penale, non è per questo eliminato il diritto della parte lesa ad una riparazione. Questo diritto deve essere tanto più tenuto in considerazione dal legislatore, perchè altrimenti l'offeso smarrisce

il sentimento del diritto e in difetto della protezione dello Stato si sente spint
a farsi giustizia da sè. Quindi anche semplicemente da ciò deriva che in gene
rale il sistema in questione non corrisponde al sentimento giuridico del popolo
perchè questo richiede che ad ogni azione incriminabile, legalmente provata, cor
risponde anche la sua pena reale. Se il giudice lascia impunito chi è convinto col
pevole, l'uomo comune non ne comprenderà il motivo e perverrà semplicemente
alla convinzione pericolosa per l'ordine pubblico, che la giustizia non abbia forza
o volontà di punire. Egli sarà disposto, se vede mancare la pena, ad attribuire
questa mancanza alla parzialità del giudice e questa disposizione verrà crescendo
per il fatto che la condanna condizionale sarà applicata più spesso nelle classi
abbienti e civili che nelle classi inferiori. A ciò si aggiunge che il criterio, dal
quale in conchiusione si fa dipendere l'impunità nella condanna condizionale, è
un criterio soltanto negativo, quindi insufficiente. Il condannato condizionalmente
potrebbe durante il periodo di prova non soffrire una nuova condanna e tuttavia
aver tenuta così cattiva condotta da non meritare alcun atto di grazia. Al con
trario può avvenire che un condannato, il quale durante il periodo di prova serbi
ottima condotta, subisca tuttavia una punizione per un delitto di pochissima
importanza. Il primo sarebbe liberato dalla prima pena, il secondo dovrebbe
espiarla.

Non si può contestare che la speranza di sfuggire alla pena spesso rappresenta una parte essenziale fra i motivi che spingono al delitto. Questa speranza verrebbe certamente alimentata da un'istituzione, che pone quasi come regola l'impunità del primo delitto; da essa con tutta verosimiglianza dovrebbe risultare un aumento nel numero delle azioni incriminabili.

È impossibile dare una norma sicura per decidere nei casi concreti, quando un colpevole condizionatamente e quando incondizionatamente debba essere punito; deve quindi questa decisione lasciarsi ad arbitrio del giudice, e da ciò sorge facile la previsione che del nuovo istituto i tribunali farebbero uso assai diverso. E questa difformità aumenterebbe i dubbî già esposti nella parte meno colta della popolazione sull'imparzialità del giudice.

In ordine ai delinquenti giovani, la maggioranza dei pareri conviene che sia necessario trattare più benignamente una prima loro mancanza e che si debba riconoscere come essi assai più che gli adulti siano duramente colpiti dalla pena della detenzione e che il loro peggioramento morale sia grandemente facilitato. Ma appunto per la gioventù è richiesta la maggior severità. Certo, specialmente per i giovani, le prigioni debbono essere riformate, introducendo la segregazione, dove ancora manca, affinchè sia eliminato ogni pericolo di corruzione e deve farsi più largo uso del diritto di grazia specialmente per quei delitti, che sono cagionati piuttosto che da volontà contraria alla legge da inesperienza o da mancanza di riflessione.

La minoranza dei pareri osserva che per i giovani non possono farsi che in minima parte le obiezioni rivolte all'istituto per gli adulti: sopra un animo giovine producono in generale un'importante impressione il procedimento, il giudizio, la sentenza di condanna, senza che sia più necessaria l'esecuzione della pena. Se anche quindi l'istituto dovesse ritenersi non necessario, si potrebbe tuttavia sperimentarlo a titolo di tentativo per i giovani delinquenti.

Il solo parere favorevole all'istituto conviene che le esperienze fatte dagli

altri paesi non sono tali da dare un giudizio sicuro sulla utilità della condanna condizionale. Tuttavia non è d'avviso che l'introduzione dell'istituto si debba respingere.

I lamenti sull'inefficacia e sui danni delle pene di breve durata si debbono riconoscere essenzialmente fondati. Se pure è esagerata l'affermazione che nelle piccole prigioni giudiziarie la vita in comune corrompe i detenuti, perchè queste non contengono che condannati a pene brevi e ne sono separati i mendicanti e i vagabondi, tuttavia nelle grandi prigioni l'inconveniente si presenta grave e si mostra assai difficile riformarle in maniera da rendere possibile la segregazione di ciascun delinquente. La condanna condizionale offre quindi un mezzo opportuno per rimpiazzare le pene di breve durata.

All'applicazione delle pene di breve durata sono ligate non raramente gravezze non proporzionate alla colpa. Spesso i condannati sono specialmente danneggiati in maniera rilevante nella loro vita posteriore e se pure questo danno è meno una conseguenza dell'espiazione della pena che dell'azione delittuosa e della condanna, tuttavia il condannato condizionalmente apparirà sempre in una luce meno fosca, perchè non è passato per la prigione. Il sovrano esercizio del diritto di grazia à eliminato molti di questi danni; ma la condanna condizionale offre maggiori garanzie che la remissione della pena sia accordata a chi ne è meritevole, perchè la grazia si concede sopra domanda e previo esame dei soli atti, mentre la sospensione della pena è pronunziata in base all'orale dibattimento.

La condanna condizionale eccita indubbiamente a vivere onestamente durante il periodo di prova, e sarà raro il caso di chi commetta un nuovo delitto durante tale periodo. Il condannato si sentirà moralmente elevato vedrà che in lui si è avuto fiducia e cercherà di giustificare tale fiducia, come già avviene del resto in coloro che sono ammessi a libertà provvisoria. Il diritto dell'offeso a una soddisfazione non può essere negato, ma deve tenersene calcolo limitatamente, perchè l'applicazione della pena è principalmente interesse dello Stato. Del resto anche con la condanna condizionale è pronunziata una pena; se questa è eseguita e in qual maniera, non è affare che tocca gli interessi della parte lesa. Il sentimento giuridico del popolo si accorderà con l'introduzione dell'istituto. Col tempo guadagnerà strada la convinzione, che ogni reato trova la sua espiazione, se pure in casi eccezionali è accordato al condannato un termine, perchè si metta in grado di salvarsi. Solo falsamente adoperato dal giudice il diritto alla remissione condizionata della pena potrebbe condurre a una durevole scossa del sentimento giuridico nel popolo. Nè può temersi ragionevolmente che la speranza d'impunità per un primo delitto possa essere una spinta a commettere delitti, perchè la maggior parte dei delitti sono commessi senza valutarne in precedenza le conseguenze. Oltre a ciò nessuno può sapere con sicurezza che a lui il benefizio sarà accordato. È un fatto che un eguale esercizio del diritto di rimettere la pena non si può attendere dai differenti tribunali e che specialmente nei primi tempi si osserverà una grande disparità fra quelli che faranno larghissimo uso dell'istituto e quelli che assai raramente lo applicheranno, ma questo argomento non può aver peso contro la condanna condizionale come non ne à la grande differenza nella misura delle pene contro la latitudine lasciata al giudice dalle leggi penali.

Di fronte ai giovani delinquenti la condanna condizionale deve ritenersi indubbiamente opportuna, perchè per essi l'espiazione della pena è fonte di danni assai maggiori che per gli adulti.

In complesso, e tutto calcolato, l'introduzione della condanna condizionale deve essere raccomandata. Ma forse è opportuno ritardarla di qualche anno per profittare di esperienze più mature rilevate dall'applicazione della legge negli altri Stati.

14. Una discussione assai interessante (*Verhandl. des XXI deutschen Juristentages*, B. I, S. 246) si ebbe al riguardo della condanna condizionale nel 21° congresso giuridico tedesco di Köln nei giorni 10 e 11 settembre '91. Furono presentati due pareri sulla questione se si debba introdurre detto istituto nel diritto penale.

Il primo parere del dr. Hugo Meyer, professore in Tübingen, respinge fondamentalmente la condanna condizionale e l'ammette soltanto in casi eccezionali. L'autore sviluppa nel modo seguente i suoi principali dubbî contro l'istituto:

« Si può bene affermare che questo istituto, se pure è una pena, non è per la sua natura sentito come pena, ed è destinato inoltre ad agire in maniera affatto difforme. Imperocchè, sebbene in nessuna specie di pena può essere interamente impedito che agisca inegualmente, in modo che da essa l'uno sia colpito gravemente, l'altro leggermente, in nessuna d'altra parte questa ineguaglianza è nondimeno così fondamentale come in questa, perchè sta nell'essenza di tale pena che in un numero di casi conduca a una pena reale, mentre in altri manchi di applicazione.

» Ma innanzi tutto si deve considerare che l'introduzione della condanna condizionale è propria, in alta misura, a contradire lo scopo della legge e a produrre una specie di risveglio nella perpetrazione dei delitti. Imperocchè, se ogni persona, la quale fino a un dato momento non à commesso alcun delitto, non deve temere seriamente che, commettendolo, sarà severamente punita; ma può sperare che ancora una volta resterà impunito, così sarà la legge penale frustrata in gran parte del suo scopo e la pena perderà la sua maggiore efficacia. Se lo Stato stesso scrive sulla sua bandiera il principio così pericoloso: « una « volta vale nessuna volta », questo principio agirà in maniera spaventosa contro la sicurezza dell'ordine pubblico. A ciò si aggiunga la possibilità, il timore che in pratica sarà applicato l'istituto in maniera assai difforme, imperocchè i casi nei quali la sospensione della pena deve essere ammissibile non possono essere determinati in precedenza dalla legge, ma debbono per necessità di cose essere lasciati al prudente arbitrio dei giudici, che si serviranno di tale facoltà assai diversamente non solo nei diversi tribunali, ma anche nello stesso. Ma specialmente è facile prevedere che si stabilirà una specie di privilegio per le classi più elevate, nelle quali più facilmente si presenterà la necessità di evitare una espiazione vergognosa, mentre nelle classi infime assai di rado sorgerà il bisogno di usare tali riguardi.

» A ciò si aggiunga che in molti casi nella posteriore sentenza sarà difficile riconoscere l'individuo che à riportata una precedente condanna, e quindi una quantità di persone saranno punite per un solo delitto, mentre precedentemente

per un altro sono state condannate ed ora dovrebbero per più delitti essere punite. E questa è davvero una possibilità, la quale di anno in anno vien crescendo per il movimento della popolazione sempre in aumento, che rende più facile all'individuo dolosamente o incoscientemente mischiarsi nella folla. A ciò si aggiunge inoltre che lo stato di sospensione, che à luogo con la condanna condizionale, è tale da esercitare un'assai diversa efficacia nelle diverse specie di delinquenti. Mentre gli uni sapranno prenderlo leggermente e si rallegreranno prevedendo di restare impuniti, sugli altri l'esecuzione della pena, che resta sempre in vista, produrrà una grave e dolorosa impressione, sicchè in caso di una posteriore espiazione questo stato di sospensione costituirà un essenziale aggravamento della pena. Se taluno à espiati gli otto giorni o le quattro settimane di detenzione di cui si tratta, egli à, per così dire, libera la via dinnanzi a sè. La vita di tutti i giorni farà sì che l'impressione della pena espiata si verrà viepiù dileguando, mentre l'introduzione della condanna condizionale sopprimerà questa benefica efficacia del decorso del tempo. Si deve anche considerare che quello stato di sospensione non raramente costituirà un ostacolo nella vita e nell'attività economica del condannato e forse un ostacolo più grave che l'espiazione, perchè potranno esservi molti imprenditori di lavori, i quali s'impressioneranno del fatto che un loro operaio debba in dati casi ancora espiare una pena, mentre per loro sarebbe relativamente indifferente che avesse una volta precedentemente espiata una piccola pena.

› Arroge che, mentre con ragione si è sempre cercato che la pena segua al delitto il più prontamente che è possibile e mentre in ogni tempo la prescrizione à formato un motivo di estinzione della pena, l'introduzione della condanna condizionale produce di proposito un ritardo nella punizione, un ritardo che non à influenza sul decorrere del termine per la prescrizione, ma tuttavia al fondamento della prescrizione penale apertamente contradice.

› Si aggiunga inoltre che la condanna condizionale viola gravemente l'interesse della parte lesa, la quale aspetta dalla punizione in special modo anche una soddisfazione personale e con quella imperfetta maniera di condanna resta più o meno delusa in tale aspettativa. Imperocchè, sebbene la pena non sia principalmente destinata ad accordare soddisfazione all'offeso, tuttavia non può mettersi in dubbio che la soddisfazione al sentimento di giustizia della parte lesa costituisce anche oggi uno scopo secondario ma non trascurabile della pena. Ma se A, che à cagionato a B una lesione corporale o dolosamente gli à distrutti oggetti di valore o lo à offeso gravemente nei suoi diritti di famiglia, è condannato soltanto in maniera condizionata ed è possibile che resti libero da ogni pena, può bene avvenire che si ecciti nell'offeso l'istinto della vendetta e che perciò questa specie di sentenze siano soltanto proprie a divenire sorgente di nuovi delitti. A ciò si aggiunge inoltre che questa specie di sentenze, se posson valere da una parte ad elevare il rispetto verso i giudici, presentano dall'altra un grave pericolo. Imperocchè quando il pubblico vede che il giudice in un caso punisce l'accusato e in un altro lo lascia libero, sebbene sotto condizione, mentre i motivi di ciò non si presentano facilmente riconoscibili, non può altrimenti avvenire (massime se si mette in sospetto di un favore verso le classi più elevate) che la convinzione così necessaria per la sicurezza dell'ordine pubblico sulla fermezza ed imparzialità delle decisioni giudiziarie subisca una scossa più o

meno notevole. E non a torto si è notata la contradizione che, mentre da og parte generalmente si lamenta il soverchio arbitrio lasciato al giudice nella con misurazione della pena, nello stesso tempo si vorrebbe rimettere all'arbitrio d giudice persino la questione se la pena debba essere applicata.

› Nè è tutto: la contradizione pure si aggiunge di questa istituzione c modo generalmente ammesso e fondamentalmente giusto di trattare la recidiva In corrispondenza ai bisogni pratici e ai principî fondamentali si è sempre rite nuto che chi è stato già una volta punito a causa di un delitto eguale o simil deve la seconda volta esser colpito da una pena più grave dell'ordinaria. Quest principio nel diritto vigente è stato espresso in maniera limitata probabilment perchè la legge si rimette all'arbitrio del giudice nella commisurazione della pena e presume che dentro la latitudine a lui lasciata sia applicata in tal caso una pena più grave. Ma, se deve esser così e se dall'altro lato la pena deve esser risparmiata, a chi è condannato la prima volta e deve essere eseguita sol tanto in caso di ripetizione di delitto, sorge la questione: quale è poi il caso che resta normale? quale è la maniera normale di delinquere, se da un lato in caso di recidiva si applica immediatamente una pena più grave, e nel caso di un primo delitto molte volte non si applica una pena reale?

› Ma innanzi tutto fa traboccar la bilancia la considerazione che l'istituzione in questione è propria a scuotere la rappresentazione del nesso di necessità fra delitto e pena, una rappresentazione, senza la quale l'ordine giuridico non può esistere. È vero che in altri casi il diritto à riconosciuto motivi per far venir meno questa necessità, quali principalmente la prescrizione, la grazia, la mancanza di querela, ma sono sempre determinati avvenimenti o condizioni che producono questo risultato, mentre nel caso in esame si avrebbe riguardo generalmente a condizioni personali del colpevole, sulle quali dovrebbe esser fondata l'impunità. ›

Il prof. Seuffert nel suo parere parte dal considerare l'inutilità e i danni delle condanne a pene restrittive di breve durata, appellandosene alle statistiche ufficiali della criminalità, che in sei anni (dall' '82 all' '87) dànno un aumento di recidivi dal 24.96 % al 28.85, ossia del 3.89 %, quasi il 4 %; locchè fa apparire il sistema penale vigente come inidoneo ed inefficace. A questi risultati numerici non toglie alcuna importanza il fatto, che gli ultimi anni lasciano scorgere una confortante diminuzione nella criminalità. Il numero assoluto dei delitti e la proporzione dei recidivi restano sempre così grandi, che i dubbi contro l'efficacia del sistema penale permangono invariati.

Seuffert sviluppa in seguito i dubbî contro le pene restrittive della libertà e specialmente contro quelle di breve durata adoperate così di frequente senza interruzione. Come principale obietto di contesa nella lotta per la condanna condizionale, egli indica la questione della espiazione. ‹ Si sono di nuovo portate in campo — così egli si esprime — le opinioni sul fondamento del diritto penale. E questa volta non è più una lotta fra opinioni dottrinarie, alle quali la vita giuridica resta indifferente, ma un combattimento fra teorie penali per uno scopo pratico, che tocca e interessa non solo i filosofi e i giuristi ma i giudici e coloro che attendono all'esecuzione della pena. Qui espiazione, emenda, intimidazione, sicurezza sono parole dirette alla soluzione del problema della condanna condizionale. E dal lato dell'espiazione stanno anche i molti che proclamano scopo

lelle istituzioni penali il mantenimento dell'ordine giuridico, il ripristinamento lella forza del diritto o dell'ordine giuridico turbato. La soddisfazione della parte esa sembra ora così importante che anche i sostenitori della condanna condizionale vogliono questa escludere nei casi di opposizione dell'offeso. Ben si trovano anche fra i rappresentanti della scuola utilitaria avversarî della condanna condizionale. Essi partono da principî di utilità; con loro possono discutere i sostenitori del progetto di riforma. Invece con i rappresentanti della scuola della espiazione non è possibile venire a patti. L'ordine giuridico sarebbe scosso, se non più con una certa sicurezza la pena dovesse aspettarsi come conseguenza del delitto, se fra il delitto e la pena potessero trovar luogo considerazioni di utilità. Ragione, sentimento e logica sarebbero rinnegati, se non più il delitto scoperto dovesse produrre come conseguenza per necessità la pena. Risuonerebbe per l'umanità come una stonatura la voce del giudice che potesse dire al delinquente: tu ài commesso un delitto; va nondimeno, noi vogliamo aspettare che tu ritorni una seconda volta. Alcuni fautori della condanna condizionale credono potersi difendere da queste obiezioni, ricorrendo alla penalità del procedimento e della pronunzia della sentenza. E credono alcuni altri di poter trovare un elemento della pena rimuneratrice anche nella spada di Damocle che pende sul capo dei delinquenti durante il termine di prova. Ma sono pie ed oneste illusioni! Chi chiede la espiazione non può essere soddisfatto di condanne condizionali. Chi è assetato di vendetta non può esser contento se il colpevole non soffre una pena sensibile. I sostenitori della condanna condizionale debbono pubblicamente e onestamente confessare che essi niente o assai poco possono soddisfare i partigiani dell'espiazione. È una contraddittoria concessione agli avversarî far dipendere la condanna condizionale nei casi di querela dal consenso del querelante. È necessaria l'espiazione o no? Questa è la questione cardinale. »

S e u f f e r t passa poi ad esaminare il principio (esposto prima d'ogni altro da K a n t) che la nostra ragione immediatamente richieda l'umana espiazione con la pena.

Egli dice: « Si potrebbe obiettare che dal punto di vista di un mondo superiore sia posta come necessaria una legge di compensazione, sia espiazione o rimunerazione. Le nostre religioni lo insegnano, la chiesa ordina di crederlo. Ma, ammesso che ciò sia, come possiamo noi uomini imperfetti, soggetti all'errore e alle debolezze, rappresentare sulla terra la provvidenza, la giustizia, la maestà di Dio? Siamo noi in grado, uomini difettosi, solo approssimativamente in grado di dare una giusta rimunerazione, quindi una reale rimunerazione, di creare una vera compensazione? Avete voi pensato, voi che lo credete, come nasce il delitto? Sapete voi leggere nel cuore e nel cervello del colpevole prima di punirlo? Avete voi considerato quanta parte di ciò, che grava sull'uomo incosciente, questi à ereditato dai genitori; avete voi pensato per quanta parte lo ànno indotto al delitto la famiglia e l'ambiente sociale? È assolutamente un passo, una tappa nell'infinito da noi tentato con l'indagine della colpa, per la quale vogliamo creare un compenso. Davvero se, la nostra pena dovesse essere rimunerazione, essa sarebbe la più imperfetta delle istituzioni! Se rimunerazione è necessaria, abbandoniamo il còmpito di darla a Chi tutto sa e non è turbato nel suo giudizio da alcuna passione. Ricordiamo il monito del libro di Mosè: « La » vendetta è mia, dice il Signore; io voglio vendicare ». Seguiamo l'ammaestra-

mento del vecchio e nuovo tempo secondo il quale non si punisce perchè si peccato, ma perchè non si pecchi. »

L'autore non si preoccupa della possibilità che di nuovo si faccia valere diritto della vendetta o la giustizia del linciaggio, quando lo Stato rinunziass alla sua opera di espiazione ufficiale. In rapporto a ciò egli dice: « Per queg spiriti che non sanno vincere il bisogno di vendetta e di espiazione, la pen utile, ossia la pena che mira all'educazione, all'emenda, all'intimidazione, all sicurezza, alla tutela della società, contiene tanti elementi di rimunerazione ch essi possono trovare larga soddisfazione, se anche l'impeto e la passione no conducano immediatamente in prigione. Si è messo innanzi il sospetto che la fed del popolo nell'azione della giustizia verrebbe a scuotersi, se anche una volta i bisogno di rimunerazione non trovasse la soddisfazione necessaria. Ma è stato gi notato che l'istituto della condanna condizionale viene incontro nella sua totalit al bisogno di rimunerazione, sebbene non dia completa soddisfazione a quel bisogno. E se pure le anime più dure non troveranno in essa alcuna soddisfazione, è questo un danno? Non deve e non può la legge cercar di vincere il predominio delle passioni; non deve e non può il legislatore andare innanzi al suo tempo ed indicare le mire ragionevoli alle quali deve tendere il sentimento del popolo? »

Seuffert chiude questa parte della sua trattazione con le seguenti proposizioni:

« Alle misure, che, secondo l'esperienza nostra e di altri popoli, influiscono su molti individui per tenerli lontani da un delitto futuro, appartengono oltre la dichiarazione della pena nella legge e l'applicazione di un dolore, di una sofferenza, di un male, anche i severi ammonimenti, le avvertenze, i biasimi, i rimproveri, come la minaccia che, in caso di ripetizione del delitto, sarà inflitta una pena doppia o più grave. Si può aspettare con sicura fiducia che su molti individui la indicazione giudiziale della pena più grave, e non solamente sui giovani ma anche sugli adulti, farà una sufficiente impressione e insieme all'azione della propria coscienza e agli ammonimenti delle persone che loro appartengono li tratterrà sulla via del delitto. L'aspettato risultato si è verificato in America; perchè non deve lo stesso avvenire fra noi? L'obiezione che la condanna condizionale dia una patente d'immunità per il primo delitto non avrebbe dovuto sollevarsi. Non si deve dimenticare che, qualora durante la sospensione della pena si commetta un altro delitto, cessa il benefizio. Non si deve indietreggiare per lo spavento di sperimentare la condanna condizionale. La legislazione sociale tedesca non si è spaventata di ben altri tentativi, che più gravemente e più profondamente interessano l'intero popolo che la prova della condanna condizionale. Se essa non riesce, non tarderà a venire la legge che la cancelli. Ma se la prova riesce, se col rimprovero e con la minaccia di una pena più grave si giunge a tener lontani dal delitto non solo durante il termine di sospensione, ma anche dopo, molti di coloro che una prima volta ànno mancato, si avrà uno splendido risultato. E sarà una vera benedizione, se così ogni anno centinaia di persone saranno allontanate dalle tenebre della carcere e dal contatto con gli *abitués* del delitto. Un vantaggio così grande è così evidente che non si dovrebbero spendere ulteriori parole! Chi non richiede la pena come rimunerazione non può fare a meno di riconoscere che il pensiero fondamentale della condanna condizionale è chiaro e pratico. E si dovrebbe passare ad intendersi sulle modalità. »

In ordine a tali modalità l'autore fa conoscere le sue principali opinioni: che l'istituzione debba sperimentarsi con legge, non a mo' di tentativo amministrativo, ossia con l'esercizio del diritto di grazia; che il tentativo debba cominciare con la gioventù; che la condanna condizionale sia anche da ammettersi per la detenzione sussidiaria, nella quale è convertita la pena pecuniaria; che si debba raccomandare di stabilire la durata di tre mesi come massimo della pena per cui può essere accordata la sospensione; che tuttavia, essendovi alcuni delitti che, pur importando pena inferiore a tre mesi dimostrano grande volgarità di sentimenti, debbono essere esclusi dalla legge; che la condanna condizionale non si debba far dipendere dal consenso dell'offeso; che sia pericoloso applicare più volte condanna condizionale allo stesso individuo; che il termine di sospensione debba essere stabilito dalla legge e sarebbe più semplice un rinvio ai termini esistenti per la prescrizione; che l'ammissione della condanna condizionale debba essere motivata; che per l'introduzione dell'istituto debba raccomandarsi l'emanazione di una legge speciale e non modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti.

In base a tali principî il prof. Seuffert formolava un progetto di legge di quattordici articoli.

Nella riunione della terza sezione del 21° Congresso giuridico tedesco riferì sulla questione della condanna condizionale il consigliere del Tribunale dell'Impero Loebell, tenendo a base i pareri dei professori Meyer e Seuffert. Il relatore sostenne che le principali obiezioni contro l'istituto non erano convincenti; che nella detenzione sostituita alla pena pecuniaria la condanna condizionale non doveva ammettersi; che nei delitti perseguibili a querela di parte, nei quali la remissione era ammessa, si doveva sentire se il querelante consentiva che il colpevole fosse condannato solo condizionalmente e finalmente che si doveva ricercare e stabilire fra tutti i singoli delitti contemplati dal codice penale, per quali si dovesse raccomandare l'ammissione della condanna condizionale e per quali no.

L'altro relatore, il consigliere del Tribunale dell'Impero d[r]. Stenglein, trattò la questione non assolutamente e anche non principalmente dal punto di vista di creare un sostitutivo delle brevi pene restrittive della libertà. Egli si rivolse la domanda: à poi la condanna condizionale un proprio valore indipendentemente dalla questione se possa valere come sostitutivo delle brevi pene restrittive della libertà? E rispose affermativamente per i seguenti motivi:

« Colui, che è stato in prigione, ne à riportato una macchia e questa macchia non può più essere cancellata. Oltre a ciò, colui che è stato in prigione à perduto il sentimento di vergogna che tien lontano dalla pena. Egli è stato punito, e non dandosi peso alla differenza di essere punito due volte o tre volte, delinque di nuovo. A ciò si aggiunga che la questione dell'emenda nelle prigioni è ancora tutt'altro che risolta, e così come le nostre prigioni sono formate, dobbiamo per necessità ricercare un mezzo ausiliario, e questa maniera di aiutarsi si scorge nel condannare solo condizionalmente colui che delinque per la prima volta. Quando il giudice, nell'applicare la condanna condizionale, si rivolgerà la domanda: — offre questo colpevole garanzia che, se io severamente lo riprendo, non commetterà un secondo delitto? — e quando solo in caso di risposta affermativa accorderà il benefizio, io ritengo che eserciterà un'influenza assai benefica sul numero dei recidivi per la prima volta. Imperocchè la condanna condizionale non è un

semplice rimprovero, ma un severo avvertimento, che tien lontano il delinquente dal meritare una seconda pena. Per me à dunque la condanna condizionale un valore indipendente e la sostengo per questo, non come sostitutivo delle brevi pene restrittive della libertà. »

La proposta concordata dai due relatori era così concepita: « L'introduzione della condanna condizionale si raccomanda per gli accusati di lesioni personali, di furti e di altri delitti da determinarsi dalla legge, i quali al tempo del giudizio non ànno ancora espiata alcuna pena restrittiva della libertà nell'interno dell'impero, con facoltà di applicarla ad arbitrio del giudice, quando la pena meritata non superi i tre mesi di arresto o di detenzione ».

Nella discussione su questa proposta furono espresse le più svariate opinioni e si presentarono molte altre proposte, fra cui specialmente:

— quella del dr. Jacobi: « Il Congresso giuridico raccomanda l'introduzione della condanna condizionale, nella considerazione che questa istituzione è risultata benefica per le esperienze fatte in altri luoghi, e deve essere considerata non come un'anormalità, ma come un progresso nello sviluppo del diritto penale vigente »;

— quella del dr. Struckmann, presidente del Tribunale Supremo: « L'introduzione della condanna condizionale si raccomanda soltanto per i giovani »;

— quella del dr. Beck, procuratore di Stato: « L'introduzione della condanna condizionale si raccomanda per gli accusati di delitto e di contravvenzione, i quali al tempo del giudizio non abbiano espiata alcuna pena restrittiva della libertà »;

— quella del giudice del tribunale Schmölder: « La condanna condizionale non può accogliersi nella legislazione penale tedesca »;

— quella dell'avv. Jaques: « La condanna condizionale si raccomanda per gli accusati di reati importanti arresto o detenzione non superiore ai tre mesi, lasciata ad arbitrio del giudice, quando non siano stati precedentemente condannati per crimine, delitto o contravvenzione »;

— quella del professor Rubo, per il caso che non sia accettata alcuna delle proposte che negano l'ammissibilità della condanna condizionale: « il 21° Congresso giuridico tedesco passa all'ordine del giorno, considerando che la questione della condanna condizionale non è tanto una questione di diritto penale, quanto una questione di esecuzione di pena »;

— quella del libero docente dr. Friedmann e del prof. Merkel: « La condanna condizionale si raccomanda per i giovani imputati di delitto o contravvenzione, i quali al tempo del giudizio non ànno ancora espiata alcuna pena di reclusione, carcere o arresto. L'applicazione nei singoli casi deve essere lasciata ad arbitrio del giudice, quando la pena meritata non superi sei settimane di arresto, e deve essere confermata da una sentenza di seconda istanza ».

Fu accolta con notevole maggioranza una proposta concordata fra i relatori e l'avv. Jaques, così concepita:

« La condanna condizionale si raccomanda per gli accusati di reati importanti l'arresto o altra pena restrittiva non superiore a tre mesi, quando non siano stati precedentemente condannati a pena restrittiva per crimine, delitto o contravvenzione, lasciandone l'applicazione in facoltà del giudice, che deve giustificarne l'uso nei motivi della sentenza. »

15. Alla Camera dei deputati prussiana[1], nella seduta del 13 febbraio '95, in occasione del bilancio della giustizia, il consigliere del Tribunale Supremo e deputato Roeren, richiamò l'attenzione del Ministro su i grandi vantaggî della condanna condizionale.

« È un fatto, egli disse, che il numero dei crimini e dei delitti, e per conseguenza anche delle condanne, soprattutto per reati di lieve importanza, va crescendo di anno in anno in maniera spaventevole. Dall'amministrazione della giustizia, sotto 19 differenti capitoli, sono state richieste quest'anno somme rilevanti per ampliamenti e nuove costruzioni di prigioni. A ciò si aggiungono le continue spese per aumenti del personale di sorveglianza. Nello stato dell'amministrazione dell'interno sono richiesti quest'anno, per ampliamenti e nuove costruzioni di prigioni, 1.800.000 marchi. Ciò deriva dal fatto che dappertutto il numero dei condannati è così aumentato che le prigioni esistenti non bastano ad accoglierli, perchè quel numero si è col decorso del tempo raddoppiato, triplicato, quadruplicato. Relativamente alla quinta rata, che è richiesta per la nuova costruzione di una prigione centrale in Bochum, si afferma che già adesso, durante la costruzione, si è visto che questa prigione non basta per accogliere tutti i condannati che vi sono inviati, e perciò deve essere costrutta una nuova ala dell'edificio, poichè anche le vicine carceri giudiziarie sono interamente piene. E il numero di queste condanne deve continuamente aumentare; la crescente agglomerazione di uomini nelle grandi città sotto sfavorevoli condizioni morali ed economiche influisce certamente sul progressivo aumento della criminalità, e fra breve anche le prigioni, ora ampliate e nuovamente costruite, non saranno più in condizione di accogliere i nuovi inviati. Questi sono fenomeni che debbono inquietare e spingono a pensare se si può opporre qualche rimedio e quale specie di rimedio. Certo è incontestabile che l'aumento della criminalità trova il suo intimo motivo nell'abbassamento della moralità, nel raffreddamento dei sentimenti religiosi, nelle tristi condizîoni della società; ma accanto a ciò sorge da questo aumento anche la prova che il sistema penale vigente, non raggiunga in modo sufficiente lo scopo principale della pena, la correzione. »

Dopo avere svolti questi concetti, esposto il risultato delle esperienze fatte sulla condanna condizionale da altri paesi, specialmente dal Belgio, dalla Francia e dall' Inghilterra, e confutato brevemente le principali obiezioni addotte contro l'istituzione, l'oratore richiede che il Ministro di giustizia prussiano prenda l'iniziativa di una proposta di riforma in questi sensi nella legislazione dell'Impero.

Il Ministro di giustizia rispose, fra l'altro, con le seguenti dichiarazioni:

« Io non sono in alcun modo contrario in massima all'istituto della condanna condizionale. Sono d'accordo col deputato Roeren, che all'applicazione di quell'istituto non occorra un grande apparato legislativo. Ritengo che in qualunque campo vicino di riforme il legislatore debba entrare, come per esempio, nel campo dell'esecuzione della pena, o in quello del trattamento penale verso i delinquenti giovani, non potrà fare a meno di ponderare accuratamente questa questione. Consento pure che le cifre risultanti dalla statistica del Belgio ànno qualche cosa di seducente, ed ammetto inoltre che l'istituzione della condanna condizionale apporterebbe gran vantaggio finanziario allo Stato, specialmente se si può

[1] Bachem, *Bedingte Verurtheilung oder bedingte Begnadigung*; Kölhn, '94.

accettare che se ne faccia uso nella stessa misura che nel Belgio. Malgrado tutto ciò io sono d'avviso che non possiamo dare questo passo senza raccogliere i risultati di ulteriori esperienze. Io penso che i numeri seducenti presentati dalle relazioni annuali del Governo belga alla Camera dei deputati non siano sufficienti a convincere, se non si aspetta prima un più lungo periodo di prova. »

Il Ministro, dopo essersi diffuso in considerazioni sulle statistiche del Belgio, esponeva i seguenti dubbî:

« Non a torto si è espresso il sospetto che appunto nel nostro tempo, in cui l'autorità dello Stato appare notevolmente affievolita, una legge, che avrebbe per conseguenza che una gran parte delle condanne penali non verrebbero eseguite, sia propria a produrre una maggiore diminuzione di quella autorità. Un altro dubbio rilevante, che dal deputato Roeren non è stato tenuto presente, ma che nei precedenti pareri è stato ripetutamente elevato, è che l'introduzione della condanna condizionale possa condurre ad un trattamento dei delinquenti in maniera molto difforme. È generalmente ritenuto che si debba lasciare al personale arbitrio del giudice, o del tribunale competente, la facoltà di applicare o no la condanna condizionale, senza che possa esser data dalla legge alcuna norma. Ora, quanto possano essere diversi i giudizî personali risulta anche dalle statistiche del Belgio, le quali constatano fra l'altro che nell'anno '91 da 48 tribunali nei distretti, dei quali si comprende la parte più popolata del Belgio, e da 48 giudici di pace, non è stato fatto alcun uso della facoltà di pronunziare la condanna condizionale. Questo fatto induce a pensare ad un giudizio assai difforme sull'istituto in questione, e questo giudizio deve essere tenuto in grande considerazione nell'introduzione di tale istituto. »

Finalmente il Ministro volle ripetere che egli non era in alcun modo contrario in massima all'istituto, e che questo specialmente doveva tenersi in vista, quando si sarebbe trattato di regolare la punizione dei delinquenti giovani; imperocchè in ordine a costoro i motivi che parlano a favore dell'introduzione della condanna condizionale sono assai più gravi che in ordine agli altri. Aggiunse che egli non era in grado di pronunziarsi sul se e sul quando si potesse a ciò pervenire.

Nel seguito della discussione si pronunziarono favorevoli alla condanna condizionale i deputati Kirsch e Parisius, mentre il deputato Klasing dichiarò di consentire nei punti di vista espressi dal Ministro di giustizia prussiano.

16. Nella seduta del Reichstag tedesco del 21 marzo '95 propose il deputato Bassermann di iniziare l'applicazione della condanna condizionale ai giovani. Il deputato dr. Bachem espresse un'opinione contraria, dicendo che se l'esperimento dell'istituto doveva avere luogo, la prova era da farsi su larga base, ossia per tutte le categorie di delitti, eccettuati forse i più gravi.

All'interpellanza rivolta al segretario di Stato per la Giustizia dell'impero, dr. Nieberding, questi rispose con la seguente dichiarazione: « Io non ritengo di aver bisogno di assicurare il preopinante che la questione della condanna condizionale, che in alcuni paesi vicini à già trovato una soluzione legislativa, e che presso noi è vivamente discussa non solo in teoria ma anche nei circoli pratici, anche nel Ministero è seriamente esaminata e seguìta. Solamente io debbo dire che noi non pensiamo così matura la questione come ritiensi in alcuni

nostri circoli giuridici. È certo che, riuscendo a introdurre nella vita la condanna condizionale in una forma praticamente opportuna, non solamente si potrebbe sperarne un grande incremento della moralità dei condannati, ma si otterrebbe un notevole sfollamento delle prigioni, ciò che sarebbe importante sia dal lato della facilitazione nell'esecuzione della pena, sia dal lato finanziario. Ma se in altri paesi, soprattutto nel Belgio, l'istituto à funzionato regolarmente, io penso che, da una parte, il breve tempo da che la legge si esegue, mi pare dall' '88 o '89, non sia sufficiente per darne un giudizio sicuro, e che, dall'altra, la Germania, per la sua estensione tanto maggiore, presenta condizioni così diverse da non potersi senz'altro introdurre un'istituzione, che à fatto buona prova in un piccolo paese come il Belgio. Voglio per esempio richiamare l'attenzione sopra un punto della questione, cioè sul controllo delle persone condannate, ma contro le quali la pena non è stata eseguita. Tale controllo nel Belgio si fa assai facilmente, ma da noi la cosa presenta tutt'altro aspetto. Noi abbiamo il casellario, è vero, ma lo abbiamo per i condannati per crimini o per delitti e non, eccettuate alcune per contravvenzioni mentre, se vogliamo iniziare l'applicazione della condanna condizionale, è appunto dai reati più lievi, quindi principalmente le contravvenzioni, che noi dobbiamo incominciare. E ciò presenta la difficoltà che ò indicata. Non dico che bisogna smettere dal pensare ulteriormente ad un'istituzione, alla quale riconosco grande importanza morale, politica e finanziaria, ma dico questo soltanto per giustificare che il Ministero di giustizia ancora indugî nel proporre la soluzione dell'intero problema. »

Il deputato Beckh in contrario osservò che il sistema della condanna condizionale è in vigore in altri paesi già da varî anni, che già dal '90 il Congresso giuridico tenuto a Köln, si è occupato di questa questione e si è pronunziato favorevolmente a grande maggioranza; che quindi è venuto il tempo di tenere in considerazione e di dare una soluzione a questa importante questione.

Sull'iniziativa del deputato Spahn il segretario di Stato prese impegno di presentare nella prossima sessione del « Reichstag ». una relazione per comunicare in forma evidente il risultato delle esperienze fatte negli Stati vicini sulla condanna condizionale.

17. Dopo tali dichiarazioni del Ministro di giustizia in Prussia e del segretario di Stato per la giustizia nell'impero, non era da sperare che subito fosse presa una iniziativa per introdurre come legge nel sistema penale tedesco la condanna condizionale.

Ma già nel corso dell' anno '95 se ne iniziava l' introduzione mediante ordinanze.

Il regno di Sassonia vi dava principio con le disposizioni emanate, dal Ministro della giustizia, col gradimento del Governo, il 25 marzo '95; disposizioni che saranno eseguite finchè non sia disposto diversamente [1].

---

[1] Esse sono del seguente tenore:

« 1°. Le Autorità incaricate dell'esecuzione delle pene, in tutti i casi, nei quali persone minori degli anni 18 riportano condanne a pena restrittiva della libertà, debbono esaminare e decidere se sia da riferire al Ministero perchè si accordi una lunga sospensione all'esecuzione della pena a scopo di facilitare la prova di un ravvedimento mediante una lunga buona condotta. I motivi della decisione debbono essere sufficien-

In Prussia, con gli stessi intenti, l'imperatore e re diresse al Ministro di giustizia il seguente rescritto, in data 23 ottobre '95:

« Sulla vostra relazione del 15 ottobre corrente, io vi autorizzo ad accordare, a vostro arbitrio, una sospensione nell'esecuzione della pena alle persone condannate a pena restrittiva della libertà, in attesa della concessione di una grazia dopo una lunga buona condotta, mentre voglio attendere nei casi opportuni la

---

temente discussi, quando le prossime circostanze del fatto e le condizioni personali del delinquente non sono state abbastanza valutate nella sentenza di condanna o non risultano stabilite completamente dal dibattimento.

» 2°. Per la difformità dei singoli casi non è possibile dar norme ferme ed invariabili, secondo le quali si deve procedere all'indagine suindicata. È necessario rimettersi al sentimento del dovere, alla bontà d'animo, al tatto delle Autorità addette all'esecuzione della pena. Dovranno tuttavia, in ogni singolo caso, tenersi presenti le seguenti vedute generali nell'indagine e nella decisione:

» *a*) Di speciale importanza è la questione se già prima il condannato siasi reso colpevole di un altro reato, sopratutto di un reato della stessa natura, e per questo, ovvero per cattiva condotta tenuta in casa, in iscuola, in uno stabilimento di lavoro o altrove dia motivo a ritenere che non vi sia da sperare in una posteriore condotta incensurabile e che quindi una sospensione nell'esecuzione della pena non condurrebbe che ad un ritardo nell'applicazione prima o dopo indispensabile.

» *b*) Di eguale importanza è la questione, se il condannato si trovi in un ambiente o in condizioni, in cui non è da attenderne la correzione e se si à fondata speranza che possa avvenire un cambiamento in tali condizioni sì che l'inefficacia del provvedimento non debba più essere ritenuta.

» *c*) Inoltre si deve discutere se l'interesse del condannato stesso o di un'altra persona privata o anche di un'Autorità osti all'applicazione del provvedimento. È possibile che esista nel condannato, nel rappresentante legale di lui o nei prossimi parenti il desiderio che la pena pronunziata venga eseguita senza indugio, acciocchè il condannato non trovi ostacolo per la vita posteriore nella possibilità che una pena debba ancora essere eseguita.

» Questo, per esempio, può avvenire se si deve rinchiudere il condannato in una scuola o se deve prestare il servizio militare. Ma, secondo le circostanze, deve anche tenersi in considerazione l'interesse predominante dell'offeso all'immediata esecuzione della pena, specialmente del querelante principalmente o ausiliarmente o delle Autorità tutorie, amministrative e sopratutto didattiche. Si debbono quindi in ogni caso sentire le proposte e le obiezioni del condannato e del suo rappresentante, come nei casi opportuni quelle delle indicate persone private ed Autorità. Ma si deve aver riguardo a non eccitare inutili speranze nelle persone chiamate: si deve far noto soltanto che si riferirà al Ministero, se debba essere accordata una lunga sospensione nell'esecuzione della pena, che il Ministero deve decidere e che se la consentirà, sarà disposta un'altra relazione dopo il decorso del termine.

» 3°. Se l'Autorità incaricata dell'esecuzione della pena, dopo tali discussioni ed indagini, trova sufficiente motivo per proporre una lunga sospensione nell'esecuzione della pena, ne presenta relazione al Ministero di Giustizia con indicazione dei motivi ed invio di tutti i documenti. Se l'Autorità suddetta è d'avviso che non sia necessario alcun provvedimento eccezionale, non v'è bisogno di alcuna relazione.

» 4°. Fino alla decisione del Ministero l'esecuzione della pena è provvisoriamente sospesa. Se nel frattempo si verificano circostanze rilevanti che possono aver influenza sulla decisione del Ministero, sono a questo successivamente denunziate. Lo stesso deve avvenire, se prima della comunicazione della decisione affermativa all'interessato quelle circostanze si fanno note all'Autorità addetta all'esecuzione della pena. Se il Ministero non consente al proposto provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni sull'esecuzione della pena. Se, al contrario, il Ministero consente ad accordare la proposta sospensione, questa decisione è partecipata agli interessati che sono stati precedentemente sentiti. Al condannato è imposto il dovere durante il termine di sospensione

vostra relazione per una remissione o diminuzione della pena. Di questa facoltà dovrà tuttavia principalmente farsi uso soltanto a favore delle persone condannate per la prima volta, le quali al tempo del reato commesso non avevano ancora compito il diciottesimo anno di età, e contro le quali non si è applicata una pena di durata superiore a sei mesi[1]. »

---

a lui accordato di denunziare immediatamente alla suindicata Autorità qualsiasi cambiamento di domicilio, sotto pena, in caso di violazione di tale dovere, di un'immediata esecuzione della pena sospesa.

» 5°. Appena l'Autorità addetta all'esecuzione della pena, durante il corso del termine di sospensione concesso dal Ministero, à notizia che il condannato abbia violato il dovere a lui imposto di denunziare il cambiamento di domicilio, o che si siano verificate circostanze, le quali si oppongono alla concessione del termine, deve senz'indugio farne relazione al Ministero.

» 6°. Se il termine accordato è decorso, calcolando dal giorno in cui fu pronunziata l'ordinanza di concessione, senza che questa sia stata abrogata, nel fare la nuova relazione si deve esaminare se il condannato nel frattempo abbia commesso una nuova azione punibile o altrimenti abbia tenuto cattiva condotta. Durante il termine non à luogo alcuna sorveglianza contro il condannato. Dopo decorso, l'Autorità addetta alla esecuzione della pena, mediante richiesta all'Autorità di polizia del luogo o dei diversi luoghi, nei quali il condannato a dimorato e al casellario del luogo di nascita, deve assicurarsi se il detto condannato, a causa di un reato, abbia riportato nuova condanna o sia stato sottoposto a procedimento e quando almeno per una parte del termine abbia frequentato qualche scuola, deve informarsi dal direttore della scuola o in altra maniera opportuna per assodare se siasi mostrato indegno di un sovrano atto di grazia. Se esistono dubbii intorno alla condotta del condannato, la detta Autorità deve dare il suo parere, in caso contrario deve presentare la relazione al Ministero senz'altra espressione d'opinione, unendo tutti i documenti. Se prima della comunicazione della nuova decisione del Ministero al condannato quell'Autorità riceve notizia di circostanze che possono avere influenza sulla decisione, deve soprassedere dalla comunicazione e denunziarla al Ministero. Se il Ministero dispone un prolungamento del termine concesso, si debbono, durante tale prolungamento, osservare le stesse regole date per il primo termine.

» 7°. Tale procedimento disposto per l'esecuzione della pena contro delinquenti giovani trova applicazione anche contro gli adulti, quando, per circostanze eccezionali, appaia opportuna la concessione di un lungo termine di sospensione. Solamente vengono meno le disposizioni le quali per la loro natura non sono applicabili che ai giovani.

» 8°. Inoltre, quando circostanze affatto speciali facciano apparire opportuno che sia sospeso il proseguimento dell'azione penale trova applicazione lo stesso procedimento prescritto per la sospensione dell'esecuzione. Il còmpito della relazione spetta in questi casi alla Procura di Stato.

» La relazione deve essere omessa quando o finchè in conseguenza di speciali circostanze, quali, per esempio, l'arresto di un correo o la necessità di non affievolire la prova, il ritardo del procedimento produrrebbe un pregiudizio notevole e non riparabile.

» Il Ministero della giustizia confida che tutte le Autorità e gli incaricati della esecuzione delle disposizioni emanate tengano presente lo scopo rilevato nell'introduzione e nei casi dubbî procedano in modo consentaneo a quello scopo.

» Per le relazioni saranno adoperati i formularî stampati a ciò destinati.

» Nulla è innovato alle disposizioni vigenti sul procedimento per la domande di grazia ».

[1] — Furono inoltre pubblicate le seguenti istruzioni ufficiali:

« Questa ordinanza mira a dare occasione ai condannati ivi indicati di meritare con una lunga buona condotta la remissione della pena. Nei casi opportuni il Ministro di giustizia, in base all'autorizzazione ricevuta, accorderà un lungo termine di sospensione in regola non minore di un anno. La condotta del condannato durante questo termine accordato come termine di prova sarà esaminata, e quando l'esame darà un

Nel 24 febbraio dell'anno '96, pure il re del Würtemberg dirigeva al Ministro di giustizia il seguente rescritto:

favorevole risultato, sarà proposta all'imperatore e re la grazia del condannato. L'ordinanza è fondata sul motivo che in taluni casi, quando si ànno prove del ravvedimento del condannato, è più vantaggioso non solo per questo, ma per il bene della società che la pena non sia eseguita. Questo riguarda specialmente i condannati giovani, perchè in essi da una parte la misura della colpa è così lieve, che può esser consigliata l'intera soppressione dell'esecuzione della pena, dall'altra la persona del colpevole, non ancora in generale moralmente corrotta e tuttora capace di educazione, lascia in misura sufficiente la speranza in una futura buona condotta. Importa anche tener presenti per costoro le perniciose conseguenze del contatto con altri delinquenti nelle prigioni. La sovrana ordinanza contempla per questo principalmente quei condannati, i quali al tempo del commesso reato non avevano ancora compiuto il diciottesimo anno di età senza tuttavia escludere gli adulti, poichè anche per costoro possono esistere eccezionalmente le stesse ragioni, che rendono opportuna la concessione della grazia. La detta ordinanza riguarda inoltre, senza tuttavia escludere assolutamente gli altri, principalmente le persone le quali per la prima volta sono condannate e a pena non superiore a sei mesi, mentre nello stesso tempo si esprime che la concessione del beneficio non è opportuna nei casi che debbono essere ritenuti più gravi per la vita precedente o per le prossime circostanze del fatto. Questo beneficio sarà accordato solamente a quei condannati i quali si sono resi colpevoli di lievi reati, la cui mancanza deve attribuirsi non a corruzione o a tendenze delittuose, ma piuttosto a leggerezza, inesperienza, mancanza di riflessione, seduzione altrui e nei quali anche per altre cause è fondata la speranza che possano con la loro buona condotta rendersi degni di una remissione della pena. Fra le pene restrittive della libertà sono comprese quelle sostituite alla pena pecuniaria solo per ragione d'insolvibilità. Sui casi con le indicate norme reputati opportuni dalle competenti Autorità giudiziarie sarà fatta relazione al Ministero della Giustizia. Poichè dunque in ogni caso deve essere esaminato se il nuovo procedimento di grazia è applicabile, non occorre per tale esame che sia presentata domanda di grazia. Naturalmente ciascuno ora come prima è libero di avanzare tale domanda. Con l'accordarsi dal Ministero la sospensione della pena nulla s'intende deciso in ordine alla concessione definitiva della grazia al condannato. La decisione resta riservata alla volontà del sovrano, ma sarà principalmente di grande importanza l'indagine se il condannato, nel termine di sospensione, à menato buona condotta. Tale condotta alla fine del tempo di prova deve essere assodata con opportune informazioni e come requisito principale per essere indicata come buona deve ritenersi il fatto che il condannato non è stato nuovamente punito. Oltre a ciò, deve esser richiesta una soddisfacente condotta del condannato nei rapporti essenziali della vita. D'altra parte non sarà sempre da escludere la buona condotta, quand'anche avranno avuto luogo ulteriori punizioni, per esempio, se queste sono state inflitte per contravvenzioni o per lievi delitti sotto l'aspetto morale specialmente scusabili. Se si mostra il condannato indubbiamente indegno durante la sospensione della pena, può essere revocato il beneficio dal Ministero di Giustizia. Se il termine è decorso e un sicuro giudizio sulla condotta del condannato non è possibile, può eccezionalmente essere accordato un prolungamento del termine. »

Questo commento ufficiale dimostra che l'indicata innovazione s'informa al concetto fondamentale della condanna condizionale, ma se ne distingue per le seguenti differenze e limitazioni essenziali: 1°. la decisione sulla sospensione e sulla remissione della pena non è demandata al giudice, ma segue in via di grazia sovrana e in ogni caso sulla base di un esame del potere centrale; 2°. la remissione definitiva della pena non è fatta dipendere dalla mancanza di ogni pena ulteriore entro un tempo determinato, ma dalla buona condotta del condannato; 3°. l'applicazione è principalmente limitata a favore dei minorenni, e inoltre a favore di persone condannate per lievi reati e non indegne della grazia.

Per l'esecuzione dell'ordinanza sovrana un'altra istruzione ministeriale fu diretta alle Procure generali di Stato, ma fu tenuta segreta e finora non è stata pubblicata.

« E mia volontà di usare specialmente la grazia sovrana a favore di quella parte della gioventù che si è lasciata trasportare a violazioni non gravi della legge penale, per mancanza di riflessione o di esperienza, tuttavia per regola non voglio che la pena applicata sia immediatamente rimessa; ma piuttosto, a mo' di tentativo, che al condannato definitivamente dal giudice, sia concessa col suo consenso dal Ministero della giustizia, una sospensione della pena sempre revocabile e dopo il decorso di un conveniente periodo di prova, nel quale à tenuto buona condotta, sia accordata da me la remissione o la diminuzione della pena. Condizioni di una tale maniera di concessione di grazia debbono essere specialmente che il condannato, al tempo del commesso reato, non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno, che non abbia precedentemente scontata una pena restrittiva della libertà e che la condanna non applichi una pena di durata superiore a tre mesi. Tuttavia, anche in mancanza di tali condizioni, può in casi eccezionali essere accordata la sospensione della pena, in attesa della posteriore remissione o diminuzione.

» Il mio Ministro di giustizia emanerà le ordinanze necessarie e mi presenterà una relazione dopo il decorso del termine di prova per le mie decisioni sulla concessione della grazia. »

E in Baviera, addì 24 marzo '96, il Ministro della giustizia, autorizzatovi dal reggente con sovrana decisione del 15 gennaio stesso anno, annunziava l'incarico avuto di poter sospendere l'esecuzione delle pene[1].

Per l'esecuzione delle volontà sovrane furono emanate lunghe ordinanze ed istruzioni tanto nel Würtemberg che in Baviera, ispirate a principî in generale conformi a quelle emanate in Prussia ed in Sassonia.

Con decreto del Ministero dell'interno e della giustizia del granducato di Hessen, del 22 giugno '91, fu disposto che per tutti i detenuti, relativamente ai quali non trovano applicazione le disposizioni vigenti sulla liberazione condizionale a causa della durata della pena inflitta, dopo l'espiazione dei tre quarti della pena, o eccezionalmente anche della sola metà, fosse esaminata la questione se il resto della pena debba essere condonato condizionatamente o incondizionatamente, e nell'affermativa fosse proposta la grazia. In connessione a ciò, con decreto del 29 giugno '95, questa disposizione fu estesa al caso che l'esecuzione della pena non fosse ancora incominciata, e fu rilevato che dovevano ritenersi indicati per la sospensione condizionata della pena specialmente quei casi

---

[1] Ecco il relativo proclama:

« In nome di s. m. ecc., s. a. r. ecc. si è degnato graziosamente incaricare il Ministro della giustizia:

» 1°. Di accordare ai condannati con sentenza penale che debbono espiare una pena restrittiva della libertà e relativamente ai quali, tenuto conto delle loro qualità personali e delle speciali circostanze del reato, può esser opportuno concedere la remissione o una diminuzione della pena, in maniera sempre revocabile, una sospensione nell'esecuzione della pena e dopo il decorso del termine di prova, quando il condannato à tenuto buona condotta, presentar relazione per la concessione della grazia, di far uso tuttavia di questa facoltà, in via di regola, soltanto quando la pena applicata non oltrepassi i tre mesi di durata e il condannato al tempo del commesso reato non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno e non abbia subìta altra pena restrittiva della libertà;

» 2°. Di emanare le ordinanze necessarie per l'esecuzione della presente decisione. »

nei quali si tratti di giovani, vale a dire di persone che al tempo del commesso reato non ancora avevano compiuto il diciottesimo anno di età, e per le quali il pregiudizio prodotto con l'esecuzione della pena sia maggiore che l'importanza del reato.

Un altro decreto del 25 giugno '96 rileva per eliminare dubbî che la suindicata disposizione del 29 giugno '95 trova applicazione per tutte le specie di pene restrittive della libertà. specialmente per la pena dell'arresto e inclusivamente per la detenzione sostituita alla pena pecuniaria inesigibile.

Finalmente ad Hamburg, il 30 aprile '96, il presidente degli affari di giustizia diramava una circolare, significando che il Governo aveva deciso, in conformità di quanto era stato disposto da altri Stati tedeschi, di accordare nei casi opportuni una lunga sospensione della pena ai condannati per lievi delitti o contravvenzioni, in attesa di conceder loro piena remissione della pena, quando fino al termine di tale sospensione fossero rimasti immuni da altra condanna. « Lo scopo, diceva la circolare, è di mantenere il sentimento dell'onore nei colpiti da una condanna, di ricondurli sulla via dell'onestà, col timore di dovere espiare una pena e di evitare possibilmente le tristi conseguenze che può produrre una detenzione nei singoli casi, con la perdita dei mezzi di sussistenza, e che non raramente sono in grande sproporzione con la pena applicata. »

18. Resterebbe a dire dell'Italia; ma dopo rimasto lettera morta il progetto Bonacci, presentato alla Camera il 2 marzo '93 (*Rivista Penale*, vol. XXXVII, pag. 388), manca la materia. Si può aggiungere che, essendo ministro dell'interno il marchese Di Rudinì, in una riunione del Consiglio superiore delle carceri, si additava la condanna condizionale come uno dei mezzi atti a risolvere la questione penitenziaria, specialmente dal punto di vista finanziario. E il Consiglio incaricava di riferire sull'argomento il proc. gen. presso la Corte d'appello di Roma (Forni); ma poi non si è saputo altro. Il Luzzatti, nell'ultima esposizione finanziaria che ebbe a fare come Ministro del tesoro, accennava alla condanna condizionale come ad una possibile fonte di economia nelle spese carcerarie.

È notevole poi un bene augurante risveglio scientifico attorno all'istituto capitanato dal prof. Pessina, che in una lettura fatta di recente alla Società reale di scienze e di lettere di Napoli, si dichiarò caldo fautore della condanna condizionale, e la sostenne vigorosamente in una discussione al Circolo giuridico della stessa città, sopra una conferenza tenuta sull'argomento dall'estensore di questi appunti.